

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Emanazioni e modifiche	3
TITOLO II – SOCIETÀ SPORTIVE	3
Articolo 2 – Le società e le Associazioni Sportive	3
Articolo 3 – Adempimenti.....	4
Articolo 4 – L’insegnante qualificato ed il tutor	5
Articolo 5 – Diritti e doveri delle Società Sportive.....	5
Articolo 6 – Cessazione	6
Articolo 7 – Fusione	6
Articolo 8 – Procedura di controllo affiliazioni.....	7
TITOLO III – I TESSERATI	7
Articolo 9 – I tesserati	7
Articolo 10 – Diritti e doveri dei tesserati	8
Articolo 11 – I dirigenti	9
Articolo 12 – Attestato di benemerenz.....	9
TITOLO IV – LE ASSEMBLEE	9
Articolo 13 – Norme generali	9
Articolo 14 – Assemblee nazionali.....	10
Articolo 15 – Ricorso avverso l’errata od omessa attribuzione dei voti.....	10
Articolo 16 – Commissione verifica poteri	10
Articolo 17 – Commissione scrutinio	11
Articolo 18 – Formazione degli elenchi dei candidati e pubblicità.....	11
Articolo 19 – Modalità di svolgimento dell’assemblea	11
Articolo 20 – Verbale dell’assemblea	12
Articolo 21 – Ricorso avverso la validità dell’assemblea nazionale	12
TITOLO V – STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE	13
Articolo 22 – Norme generali	13
Articolo 23 – La commissione sviluppo tecnico Kendo	13
Articolo 24 – La commissione nazionale Kendo.....	13
Articolo 25 – La commissione arbitrale Kendo	14
Articolo 26 – La commissione sviluppo tecnico laido	14
Articolo 27 – La commissione nazionale laido	14
Articolo 28 – La commissione arbitrale laido.....	15
Articolo 29 – La commissione tecnica Jodo	15
Articolo 30 – La commissione sviluppo Naginata	16
Articolo 31 – La commissione tecnico culturale.....	16
TITOLO VI – STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE	16
Articolo 32 – Norme generali	16
Articolo 33 – Il vice-segretario generale	17
Articolo 34 – I segretari di settore	17
Articolo 35 – Il responsabile organizzazione eventi nazionali	18
Articolo 36 – Il responsabile gare	18
Articolo 37 – L’albo giudici di gara.....	18
Articolo 38 – Il coordinatore dei referenti territoriali.....	18
Articolo 39 – I delegati regionali.....	19
Articolo 40 – I delegati provinciali	19
Articolo 41 – I coordinatori interregionali	19
Articolo 42 – I responsabili tecnici interregionali.....	20

TITOLO VII – ARBITRI FEDERALI	20
Articolo 43 – Norme generali	20
Articolo 44 – Gli arbitri regionali.....	21
Articolo 45 – Gli arbitri nazionali	21
Articolo 46 – Gli arbitri internazionali	22
Articolo 47 – Sospensione e decadenza	22
TITOLO VIII – GLI INSEGNANTI TECNICI	23
Articolo 48 – Norme generali	23
Articolo 49 – Requisiti generali	24
Articolo 50 – Corso Istruttori	25
Articolo 51 – Conservazione della qualifica di Insegnante Qualificato CIK.....	26
Articolo 52 – Sospensione e revoca	26
Articolo 53 – Reinserimento nell’Albo degli insegnanti con qualifica sospesa	28
Articolo 54 – Norme transitorie	28
TITOLO VIII – GLI ATLETI	28
Articolo 55 – Norme generali	28
Articolo 56 – Vincolo sociale.....	29
Articolo 57 – Gli atleti Azzurri.....	29
Articolo 58 – Squadre nazionali.....	29
TITOLO X – I GRADI.....	30
Articolo 59 – Norme generali	30
Articolo 60 – Esami Kendo, laido e Jodo.....	31
60.1 – Requisiti per accedere agli esami.....	31
60.2 – Composizione della commissione	32
60.3 – Programma d’esame per esami sostenuti in Italia	32
60.3.1 – Programma degli esami di Kendo	32
60.3.2 – Programma degli esami di laido	32
60.3.1 – Programma degli esami di Jodo.....	33
60.3.1 – Programma degli esami all’estero	33
Articolo 61 – Esami Naginata	33
Articolo 62 – Norme per l’attribuzione dello Shogo	35
62.1 – Definizione degli shogo	35
62.2 – Requisiti e procedure per il conferimento dello Shogo Renshi	35
62.3 – Requisiti e procedure per il conferimento dello Shogo Kyoshi.....	36
62.4 – Commissione per l’attribuzione degli Shogo	37
62.5 – Costi legati all’attribuzione degli Shogo.....	38
62.6 – Rapporti con membri stranieri e federazioni estere.....	38
Articolo 63 – Privazione del grado	38
TITOLO XI – LE MANIFESTAZIONI.....	39
Articolo 64 – Organizzazione.....	39
Articolo 65 – Eventi privati	39
Articolo 66 – Eventi con egida CIK	40
Articolo 67 – Modalità di pubblicazione sui Social network	40
Articolo 68 – Utilizzo del logo CIK	41
 Norme transitorie	 41

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Emanazioni e modifiche

1. Il Regolamento Organico Federale, è stato emanato dal Consiglio Federale in attuazione di quanto previsto nell'Art. 50 dello Statuto Federale
2. Il Regolamento Organico Federale, può essere modificato solo con delibera del Consiglio Federale.

TITOLO II SOCIETÀ' SPORTIVE

Articolo 2 - Le Società e le Associazioni Sportive

1. Possono essere affiliate alla CIK, a condizione che le loro domande di affiliazione, redatte sugli appositi Modelli e sottoscritte dal legale Rappresentante, siano approvate dal Consiglio Federale, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche formalmente costituite che intendono praticare le discipline riconosciute dalla CIK e che:
 - a. siano disciplinate da uno Statuto Sociale e da Regolamenti interni ispirati al principio di reale democrazia e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive del CONI e dello Statuto della Federazione;
 - b. siano rette da un Consiglio Direttivo eletto, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni, dall'Assemblea dei Soci oppure, per i Gruppi Sportivi Militari/Corpi dello Stato, nominato dalle competenti Autorità;
 - c. non abbiano finalità di lucro;
 - d. siano costituite nel rispetto dell'Art. 90 della Legge 289\02, così come modificato dalla Legge 128\04;
 - e. abbiano un codice fiscale;
 - f. abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali e che rispetti le leggi igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra legge vigente;
 - g. si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione per ogni disciplina praticata;
 - h. versino le prescritte quote fissate annualmente dal Consiglio Federale;
 - i. abbiano almeno 7 iscritti atleti.
2. Le Società' e le Associazioni Sportive di cui al Punto 1) del presente Articolo che di seguito verranno indicate come Società Sportive sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi del Consiglio Federale della CIK. Lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale CIK.
3. I Gruppi Sportivi Militari/Corpi dello Stato per potersi affilare alla CIK devono risultare firmatari di apposita convenzione con la CIK, anche in deroga ai requisiti di cui al precedente Punto 1).
4. Qualora sia scelta la forma della Società per Azioni o della Società a responsabilità limitata, è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto Sociale e nell'Atto Costitutivo Sociale l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili, al netto della riserva legale, per il perseguimento esclusivo dell'attività

sportiva.

5. Per il riconoscimento, ai fini sportivi, delle Società Sportive da parte della CIK gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi allo Statuto e ai Regolamenti della CIK nonché alle norme generali CIK

6. Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento. Sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delibera il Consiglio Federale

7. Le domande di affiliazione e di tesseramento possono essere presentate nel corso di tutto l'anno solare. Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 15 dicembre al 31 gennaio; quelle presentate dal 1 febbraio al 30 giugno sono soggette ad una soprattassa pari al 30% della quota di riaffiliazione.

Le domande di riaffiliazione presentate oltre il 30 giugno sono considerate nuove affiliazioni.

8. La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale, e deve essere redatta su appositi Modelli da richiedersi alla Segreteria CIK o pubblicati dalla stessa.

9. La domanda deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante, il quale deve contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società Sportiva affiliata e dei suoi Soci al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria secondo quanto previsto in proposito nello Statuto Federale e nel Regolamento di Giustizia Sportiva e deve essere corredata dei seguenti documenti anch'essi sottoscritti dal legale Rappresentante :

- a. Atto Costitutivo e Statuto Sociale;
- b. elenco dei Dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
- c. ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento;
- d. elenco nominativo dei Soci;
- e. elenco delle discipline praticate;
- f. luoghi ed orari di allenamento;
- g. essere in regola con le liberatorie sulla normativa Privacy per tutti i membri;
- h. dichiarazione, datata, timbrata e sottoscritta dal Presidente della Società Sportiva, attestante che l'impianto utilizzato (gli impianti in caso di più luoghi di allenamento) per gli allenamenti è fornito di attrezzature adeguate, è idoneo alla pratica della disciplina per la quale si chiede l'affiliazione ed è conforme a quanto stabilito dalle attuali disposizioni di legge in materia.

I punti sopra esposti possono essere acquisiti mediante le procedure informatizzate messe a punto dalla CIK.

10. Ogni anno, entro il termine previsto nel precedente Punto 7), le Società e le Associazioni Sportive già affiliate devono presentare alla Segreteria Federale, domanda di riaffiliazione, secondo le procedure previste, corredata dei documenti indicati al precedente Punto 9 c, d, e, f e h.

11. Le società non possono istituire corsi o luoghi di pratica in Regioni diverse da quelle di appartenenza (Sede della società o luogo principale di pratica). Eventuali deroghe potranno essere concesse solo in via temporanea, per un periodo non superiore ai tre anni e solo all'interno di un progetto di sviluppo della Disciplina interessata approvato dal Consiglio Federale.

12. E' fatto divieto alle Società di tesserarsi per le discipline rappresentate dalla CIK presso altri organismi fatta eccezione per gli adempimenti al punto 1 sub d) (iscrizione presso EPS finalizzati allo status di A.S.D. e all'iscrizione al Registro del Coni delle Società Sportive).

Articolo 3 - Adempimenti

1. Ogni modifica alla denominazione sociale o allo Statuto Sociale deve essere comunicata entro trenta giorni dalla delibera alla Federazione per l'approvazione, unitamente al nuovo testo dello Statuto e al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che ha approvato la modifica.

2. Devono, inoltre, essere comunicate entro trenta giorni alla Federazione tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inviato con la domanda di affiliazione o riaffiliazione.
3. Inoltre, copia del verbale dell'Assemblea dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo deve essere depositata presso la Federazione entro trenta giorni dallo svolgimento.
4. Se non vengono comunicate le variazioni entro il tempo stabilito verranno annullati i punti voto relativi all'anno o agli anni di mancata comunicazione.

Articolo 4 – L'insegnante qualificato e il tutor

1. Ogni società deve indicare annualmente l'insegnante qualificato (o gli insegnanti qualificati per disciplina) responsabile dell'insegnamento.
2. L'insegnante qualificato nominato è responsabile della condotta degli atleti in palestra e negli eventi federali.
3. In caso di assenza dell'insegnante la responsabilità potrà essere attribuita ad altro insegnante qualificato o, in caso di mancanza nella società di altri insegnanti qualificati, ad un allenatore.
4. L'allenatore assume il ruolo di responsabile della conduzione dell'allenamento sotto la responsabilità dell'insegnante qualificato.
5. Per le società sprovviste di insegnante qualificato è prevista la figura del "tutor".
6. Il tutor è un insegnante qualificato appartenente ad altra società che si assume la responsabilità della conduzione tecnica nella società per cui viene nominato.
7. Un insegnante qualificato può svolgere la funzione di tutor per una sola altra società.
8. In caso di impossibilità di presenza del tutor agli allenamenti questi potrà nominare un allenatore quale suo sostituto. Il sostituto agirà sotto la responsabilità del tutor.
9. La figura del tutor assume un ruolo temporaneo. Una Società può usufruire della figura del tutor esclusivamente fino al momento in cui uno dei suoi tesserati raggiunga i requisiti per accedere al corso istruttori e alla qualifica di istruttore federale (il requisito di cui si parla è l'ottenimento del grado minimo per la qualifica di istruttore previa verifica degli altri requisiti preliminari). Da quel momento (ottenimento del grado) la società ha 36 mesi di tempo entro i quali deve qualificare l'insegnante tecnico. Decorso tale termine l'iscrizione della società non potrà essere accettata.

Articolo 5 - Diritti e doveri delle Società Sportive

1. Le Società Sportive hanno diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari
 - b. di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali
 - c. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla CIK
 - d. di utilizzare il simbolo della CIK e della EKF- FIK (International Kendo Federation, di seguito FIK) e INF in qualità di affiliati con le modalità previste all'art. 68
2. Le Società Sportive sono tenute a:
 - a. osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della CIK, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi;
 - b. adempiere agli obblighi di carattere economico;
 - c. riconoscere esclusivamente i gradi e i titoli previsti dalla CIK sulla base delle norme EKF – FIK e INF;
 - d. mettere a disposizione della Federazione gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali;
 - e. vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative alla pratica di metodi dopanti e all'uso di sostanze proibite;

- f. tesserare tutti i propri Atleti dopo averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista nelle norme sanitarie in vigore;
- g. curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti nei confronti dei propri associati;
- h. favorire le operazioni di ispezione e di controllo disposte dalla Federazione;
- i. assicurare ai propri Associati la più ampia assistenza tecnica e morale.

3. Le Società Sportive sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.

4. Le Società Sportive di nuova costituzione possono tesserare Atleti provenienti da altre Società previo accordo fra le due Società.

5. Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.

6. Le Società sportive sono tenute, nell'ambito delle discipline riconosciute dalla CIK ad utilizzare esclusivamente il nome della propria società e quello della CIK nell'ambito dei rapporti con terzi e nell'esercizio della propria attività.

7. Chi contravviene alle norme indicate in questo articolo sarà passibile di sanzione disciplinare.

Articolo 6 - Cessazione

1. Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
 - a. recesso;
 - b. scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - c. mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - d. revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti nel Punto 1) dell'Art. 2;
 - e. sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva e dagli stessi comminata.
2. In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla CIK ed agli altri Affiliati o Tesserati. La cessazione di appartenenza alla CIK comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Articolo 7 - Fusione

1. La fusione tra due o più Società Sportive affiliate, purchè appartenenti alla stessa Regione e non aventi posizioni debitorie nei confronti della Federazione, può avvenire:
 - a. mediante la costituzione di una Società Sportiva nuova distinta dalle precedenti;
 - b. mediante l'incorporazione in una Società Sportiva di tutte le altre.
2. Nel caso sub a) l'anzianità a tutti i fini statutari resta quella della Società Sportiva di più antica affiliazione tra quante ne hanno dato origine, nonché la migliore posizione ai fini dei punteggi tra quelle ricoperte dalle Società Sportive interessate dalla fusione.
3. Nel caso sub b) l'anzianità a tutti i fini statutari resta quella della Società Sportiva incorporante. Ai punti di quest'ultima, non possono essere sommati quelli delle singole Società Sportive incorporate.
4. Il vincolo sociale degli Atleti appartenenti alle Società Sportive che hanno partecipato alla fusione si trasferisce alla Società Sportiva incorporante o a quella nata dalla fusione fino

alla naturale scadenza del vincolo in essere. La partecipazione alla fusione non è consentita alle Società Sportive sottoposte a sanzione disciplinare in corso di esecuzione.

5. Le fusioni devono essere comunicate alla CIK. Alla domanda dovranno essere allegati i verbali delle assemblee straordinarie con cui le Società Sportive hanno deliberato la fusione, l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Nuova Società Sportiva, con l'elenco degli associati e l'attribuzione delle cariche associative, la dichiarazione di assenza dei debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti, nonché delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova Società Sportiva di tutti i debiti e crediti facenti capo alle associazioni che hanno deliberato la fusione.

Articolo 8 - Procedura di Controllo Affiliazioni

1. Le affiliazioni saranno controllate da una apposita commissione così composta:
 - i. Il Presidente CIK;
 - ii. Il Vicepresidente CIK;
 - iii. Un Consigliere rappresentante dei Presidenti
2. La Commissione ha il compito di accertare che le società praticino effettivamente una delle discipline promosse dalla CIK e che abbiano i requisiti richiesti.
3. La Commissione riporta il parere al Consiglio federale che esprime un parere positivo o negativo sull'affiliazione delle società in esame.
4. Il parere del Consiglio Federale è insindacabile
5. Le modalità di controllo per le affiliazioni si basano sulla presenza di almeno 5 yudansha nei tesserati iscritti dalla Società .
6. Se non sono presenti 5 yudansha la commissione effettua ulteriori controlli prima di esprimere il proprio parere. Tali controlli si baseranno:
 - a. sull'attività svolta dagli iscritti nell'anno precedente;
 - b. su un controllo diretto delle Società definito con i tempi e i modi stabiliti di volta in volta dalla Commissione.

TITOLO III I TESSERATI

Articolo 9– I Tesserati

1. Le Persone fisiche che possono far parte della CIK sono:
 - a. gli Atleti;
 - b. gli Insegnanti Tecnici;
 - c. gli Arbitri;
 - d. i Dirigenti Sociali;
 - e. i Soci delle Società Sportive;
 - f. i Dirigenti Federali;
2. Il tesseramento delle Persone è valido dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza. La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in corso.
3. Il tesseramento è valido per l'intero anno solare.

4. Il tesseramento cessa:

- a. per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b. per il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali;
- c. nei casi previsti nell'Art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Diritti e doveri dei Tesserati

1. I Tesserati hanno diritto di:
 - a. partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;
 - b. indossare la divisa federale, osservando le disposizioni emanate dalla CIK in materia;
 - c. concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - d. partecipare alle Assemblee se sono stati eletti Presidenti o Rappresentanti degli Atleti o Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici.
2. Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato attivo.
3. Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato passivo con i requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 42 dello Statuto Federale.
4. I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia Sportiva, le Norme Sportive Antidoping ed i Regolamenti Tecnici, ed ogni altro Regolamento o disposizione emanata dagli Organi Federali.
5. Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
6. I Tesserati hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i gradi ed i titoli riconosciuti dalla CIK e dall'EKF-FIK e dall'INF.
7. Ogni tesserato può iscriversi solo presso una Società sportiva.
8. Il passaggio da una società ad un'altra nel corso dell'anno solare è consentito solo previo nulla osta delle due società e su richiesta formale dell'iscritto.
9. Il passaggio da una Società ad un'altra nel momento della riaffiliazione è consentito su richiesta formale dell'iscritto.
10. E' fatto divieto di tesseramento presso ogni altro organismo, società o associazione sul territorio nazionale che dichiara di praticare le discipline rappresentate dalla CIK. Il divieto si applica per qualsiasi ruolo ricoperto.
11. E' ammesso il doppio tesseramento per gli atleti in ambito Europeo in ottemperanza ai regolamenti EKF.
12. Per quanto riguarda Arbitri e Dirigenti Federali (ivi incluse le Commissioni Tecniche) è fatto divieto di ricoprire contemporaneamente incarichi anche presso altre nazioni. All'inizio di ogni anno solare, ove si verificassero casi di cumulo di incarichi in Paesi diversi, l'arbitro o il dirigente federale dovrà comunicare alla CIK l'esistenza dell'incarico e dovrà optare per quale nazione svolgere l'incarico di Dirigente o arbitro. In caso di scelta di incarico presso un'altra nazione la posizione di arbitro nazionale verrà sospesa per l'anno in corso e potrà riprendere nel momento in cui si sceglierà di optare per ricoprire la carica in CIK.
13. L'art. 12 non si applica nel caso di rappresentatività presso gli organismi europei o internazionali.

Articolo 11 - I Dirigenti

1. Fanno parte della Federazione in qualità di Dirigenti:
 - a. i Dirigenti Federali centrali;
 - b. i Dirigenti Federali periferici;
 - c. i Dirigenti Sociali.

Dirigenti Federali centrali sono gli eletti dall'Assemblea Nazionale e i nominati ad una carica federale nazionale.

Dirigenti Federali periferici sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e i nominati ad una carica federale regionale o provinciale.

Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica sociale.

2. I Dirigenti Federali centrali e periferici fanno parte della Federazione dal momento dell'elezione o della nomina.
3. La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti dell'Art. 42 dello Statuto Federale comporta la immediata decadenza dalla carica ricoperta
4. I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della loro Società Sportiva.

Articolo 12 - Attestato di Benemerenzza

1. E' istituita l'onorificenza denominata attestato di benemerenzza CIK– massima espressione di riconoscenza della federazione.
2. La Benemerenzza CIK viene assegnata annualmente dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione ad un massimo di 3 membri della Federazione che si sono distinti per l'impegno profuso nello sviluppo delle discipline della federazione, per l'insegnamento o per risultati agonistici.
3. La Benemerenzza CIK non sostituisce i gradi Shogo trattati nel presente regolamento.
4. Le persone insignite ricevono, all'atto della nomina, un diploma di benemerenzza e vengono inseriti nell'albo ufficiale dei Benemeriti CIK e sono esonerate dalla partecipazione al corso insegnanti per il mantenimento della qualifica e dal pagamento degli stage tecnici relativi alla loro disciplina.
5. il Presidente della Federazione, tenuto conto del parere della Commissione Federale d'Appello, può revocare la benemerenzza in caso di grave offesa o di comportamento disonorevole. I casi e le modalità sono disciplinati dal regolamento giustizia

TITOLO IV LE ASSEMBLEE

Articolo 13 - Norme generali

La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali e Regionali, ordinarie e straordinarie, sono regolate dallo Statuto Federale.

Articolo 14 - Assemblee Nazionali

1. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare deve essere pubblicato l'elenco delle Società Sportive aventi diritto di voto, con il numero dei voti attribuiti;
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato agli aventi diritto, a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale, o inviato a mezzo raccomandata almeno trenta giorni prima della data fissata.
3. Nelle Assemblee Nazionali straordinarie, che si svolgono nell'arco dello stesso quadriennio, le Società Sportive conservano lo stesso numero di voti di quella elettiva, purché abbiano mantenuto continuità di riaffiliazione.

Articolo 15 - Ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti

1. Le Società Sportive affiliate possono avanzare ricorso alla Segreteria Federale avverso i dati risultanti dalla classifica entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.
2. La Segreteria Federale entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso comunica l'esito delle verifiche.
3. Le Società Sportive entro 30 giorni dalla comunicazione possono far ricorso alla Commissione Federale d'Appello avverso i dati risultanti dalla classifica ufficiale, sia per omessa che per errata attribuzione del voto. Il ricorso, con l'indicazione scritta dei motivi, deve essere presentato presso la Segreteria Federale, a pena di irricevibilità, con atto sottoscritto dal Presidente della Società Sportiva o da chi è legittimato a sostituirlo.
4. Il ricorso può essere proposto anche da parte di chiunque vi abbia interesse.
5. Il ricorso deve essere contestualmente notificato alle Società Sportive eventualmente interessate.
6. Il termine per le contro deduzioni delle Società Sportive interessate è di cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
7. I ricorsi sono esaminati e decisi dalla Commissione Federale d'Appello entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso; in base alle decisioni adottate la Commissione compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni e dei reclami respinti.
8. La nota è trasmessa agli interessati con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento o tramite e-mail.
9. Le decisioni adottate dalla Commissione Federale d'Appello sono definitive.

Articolo 16 - Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri, organo permanente dell'Assemblea, è nominata ai sensi dell'Art. 44, Punti 4 – 5 - 6, dello Statuto Federale.
2. La Commissione è composta di un Presidente e di due membri.
3. La Commissione dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele.
4. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri i candidati alle cariche federali.
5. I compiti della Commissione sono:
 - a. controllare l'identità dei rappresentanti delle Società Sportive, presenti di persona o per delega;
 - b. accertare la validità delle deleghe;

- c. controllare l'identità dei rappresentanti degli Atleti o degli Insegnanti Tecnici;
 - d. risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
6. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale dal quale devono risultare:
- a. il numero delle Società Sportive rappresentate in Assemblea con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali e per quelle di Settore;
 - b. il numero dei Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali e per quelle di Settore.

Articolo 17 - Commissione Scrutinio

1. La Commissione Scrutinio, Organo permanente dell'Assemblea, è nominata ai sensi dell'art. 44, punti 7-8, dello Statuto Federale.
2. La Commissione è composta di un Presidente e da quattro membri. Il Presidente della Commissione può indicare un numero diverso di membri per l'approvazione dell'Assemblea.
3. La Commissione dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele.
4. Non possono far parte della Commissione Scrutinio i candidati alle cariche federali ed i componenti della Commissione Verifica Poteri.
5. I compiti della Commissione sono:
 - a. provvedere allo scrutinio nelle votazioni;
 - b. redigere un verbale dal quale devono risultare i voti attribuiti a ciascun candidato.

Articolo 18 - Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità

1. Coloro che intendono concorrere alle cariche federali devono porre la propria formale candidatura nei termini di cui all'Art. 42, Punto 7), dello Statuto Federale.
2. Scaduti i termini prescritti, il Segretario Generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
3. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette mediante pubblicazione sul sito Federale.
4. Analoghe procedure devono essere eseguite a cura dei Comitati Regionali nei casi di elezioni a cariche periferiche.
5. Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.
6. L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche federali è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le decisioni della Segreteria Federale e ammesso il ricorso, entro cinque giorni, alla Commissione Federale d'Appello. La Commissione Federale d'Appello decide entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

Articolo 19- Modalità di svolgimento dell'Assemblea

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri esamina la validità delle deleghe di tutti i Rappresentanti presenti fino a quel momento ed accerta se si sia costituita la maggioranza prevista dall'Art. 44 punto 3 dello Statuto Federale.
2. In caso affermativo, passa a redigere il verbale di cui all'Art. 16 del presente Regolamento; in caso negativo attende che si presentino tutti i rappresentanti all'ora esatta indicata nell'atto di

convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

3. Il Presidente Federale, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale. Successivamente, invita l'Assemblea Nazionale ad eleggere un Presidente ed un Vicepresidente che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario.

4. Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale della Federazione.

5. Il Presidente dell'Assemblea:

- a. dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
- b. ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
- c. regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche e rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d. determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'Art. 46 dello Statuto Federale;
- e. comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive a seguito di verbale della Commissione Scrutinio;
- f. dichiara chiusa l'Assemblea esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- g. controlla e convalida la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad esso relativi, firmandoli unitamente al Segretario dell'Assemblea.

Articolo 20 - Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale, e redatto, entro dieci giorni, è conservato presso la Segreteria Federale.

3. Ciascun partecipante avente diritto di voto all'Assemblea Nazionale ed ogni Rappresentante di Società Sportiva ha facoltà di prendere visione della copia del verbale presso la Segreteria Federale.

Articolo 21 - Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso da proporsi alla Commissione Federale d'Appello da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari, a pena di inammissibilità, entro e non oltre venti giorni dallo svolgimento dell'Assemblea stessa ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale.

La Commissione Federale d'Appello decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

TITOLO V STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE

Articolo 22 - Norme generali

1. La costituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti degli Organi Federali e delle Strutture Territoriali sono regolati dallo Statuto Federale;
2. La struttura tecnico-organizzativa della Federazione comprende:
 - a. La Commissione Sviluppo Tecnico Kendo;
 - b. La Commissione Nazionale Kendo;
 - c. La Commissione Arbitrale Kendo;
 - d. La Commissione Sviluppo Tecnico laido;
 - e. La Commissione Nazionale laido;
 - f. La Commissione Arbitrale laido;
 - g. La Commissione Tecnica Jodo;
 - h. La Commissione Sviluppo Naginata;
 - i. La Commissione Tecnico Culturale
3. Tutti gli incarichi previsti nella struttura tecnico-organizzativa federale sono deliberati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed hanno una durata quadriennale, salvo decadenza del Consiglio Federale, dimissioni o revoca.
4. Il consiglio Federale, sulla base delle necessità di sviluppo delle attività della federazione, può istituire altre Commissioni il cui funzionamento e compiti saranno regolati dall'atto di nomina. Può inoltre modificare la struttura delle commissioni esistenti e attivare delle ulteriori commissioni per gestire progetti di sviluppo.
5. Tutti i componenti delle Commissioni debbono chiedere alla Segreteria generale il nulla osta per poter partecipare in via ufficiale ad eventi organizzati da altre Federazioni (stage, gare ed esami) o per tenere eventi privati (stage e gare) in Italia o all'estero. Per il rilascio del nulla osta verrà valutata principalmente la concomitanza con altri eventi CIK che richiedono la presenza dei Commissari.

Articolo 23- La Commissione Sviluppo Tecnico Kendo

1. La Commissione Sviluppo Tecnico si compone di due Responsabili. I due responsabili agiscono in via paritetica al fine di raggiungere i compiti e gli obiettivi assegnati alla Commissione.
2. I compiti della Commissione Sviluppo Tecnico sono:
 - a. proporre, di concerto con il Segretario Generale, il calendario Federale, programmare l'attività tecnica della Federazione e proporre l'organizzazione di tornei nazionali e internazionali; definire il programma tecnico delle manifestazioni;
 - b. predisporre, di concerto con il segretario Generale, e svolgere i Seminari Federali di formazione e di preparazione agli esami, elaborandone i contenuti didattici;
 - c. predisporre, di concerto con il segretario Generale, i Seminari Federali tenuti da ospiti stranieri (previa approvazione del Consiglio Federale);
 - d. coordinare, indirizzare e supportare la pratica degli insegnanti delle Società affiliate alla CIK;
 - e. promuovere la formazione dei praticanti CIK.;

f. svolgere ogni compito di natura tecnica che venga affidato dal Consiglio Federale.

Articolo 24 - La Commissione Nazionale Kendo

1. La Commissione Nazionale si compone di due Responsabili. I due responsabili agiscono in via paritetica al fine di raggiungere i compiti e gli obiettivi assegnati alla Commissione.
2. I compiti della Commissione Nazionale sono:
 - a. predisporre il programma tecnico delle Squadre Nazionali;
 - b. organizzare, di concerto con il Segretario Generale, il programma di eventi di preparazione per le Squadre Nazionali;
 - c. selezionare e convocare gli atleti ammessi ai seminari riservati alle Squadre Nazionali
 - d. selezionare le Squadre Nazionali che rappresentano la federazione in occasione di eventi internazionali;
 - e. svolgere ogni altro compito di natura tecnica che venga affidato dal Consiglio Federale.

Articolo 25 - La Commissione Arbitrale Kendo

1. La Commissione Arbitrale si compone di due Responsabili. I due responsabili agiscono in via paritetica al fine di raggiungere i compiti e gli obiettivi assegnati alla Commissione.
2. I compiti della Commissione Arbitrale sono:
 - a. formare gli Arbitri CIK e tenere, di concerto con il Segretario generale, l'albo Arbitri nazionali;
 - b. predisporre e tenere gli stage arbitrali nazionali;
 - c. predisporre , di concerto con il Segretario Generale, i Seminari arbitrali tenuti da ospiti stranieri;
 - d. selezionare gli Arbitri per gli eventi federali CIK;
 - e. selezionare gli Arbitri da proporre a livello internazionale per l'arbitraggio nelle competizioni internazionali;
 - f. occuparsi insieme alla Segreteria delle questioni organizzative legate alle competizioni;
 - g. svolgere ogni ulteriore compito legato all'ambito arbitrale si renda necessario o che venga affidato dal Consiglio Federale.

Articolo 26 - La Commissione Sviluppo Tecnico Iaido

1. La Commissione Sviluppo Tecnico si compone di due Responsabili. I due responsabili agiscono in via paritetica al fine di raggiungere i compiti e gli obiettivi assegnati alla Commissione.
2. I compiti della Commissione Sviluppo Tecnico sono:
 - a. proporre, di concerto con il Segretario Generale, il calendario Federale, programmare l'attività tecnica della Federazione e proporre l'organizzazione di tornei nazionali e internazionali; definire il programma tecnico delle manifestazioni;
 - b. predisporre, di concerto con il segretario Generale, e svolgere i Seminari Federali di formazione e di preparazione agli esami, elaborandone i contenuti didattici;
 - c. predisporre, di concerto con il segretario Generale, i Seminari Federali tenuti da ospiti stranieri (previa approvazione del Consiglio Federale);
 - d. coordinare, indirizzare e supportare la pratica degli insegnanti delle Società affiliate alla CIK;
 - e. promuovere la formazione dei praticanti CIK.;
 - f. svolgere ogni compito di natura tecnica che venga affidato dal Consiglio Federale.

Articolo 27 - La Commissione Nazionale Iaido

1. La Commissione Nazionale si compone di due Responsabili. I due responsabili agiscono in via paritetica al fine di raggiungere i compiti e gli obiettivi assegnati alla Commissione.
2. I compiti della Commissione Nazionale sono:
 - a. Predisporre il programma tecnico delle Squadre Nazionali
 - b. Organizzare di concerto con il Segretario Generale il programma di eventi di preparazione per le Squadre Nazionali;
 - c. Selezionare e convocare gli atleti ammessi ai seminari riservati alle Squadre Nazionali
 - d. Selezionare le Squadre Nazionali che rappresentano la federazione in occasione di eventi internazionali;
 - e. Svolgere ogni altro compito di natura tecnica che venga affidato dal Consiglio Federale.

Articolo 28 - La Commissione Arbitrale Iaido

1. La Commissione Arbitrale si compone di due Responsabili. I due responsabili agiscono in via paritetica al fine di raggiungere i compiti e gli obiettivi assegnati alla Commissione;
2. I compiti della Commissione Arbitrale sono:
 - a. formare gli Arbitri CIK e tenere, di concerto con il Segretario generale, l'albo Arbitri nazionali;
 - b. predisporre e tenere gli stage arbitrali nazionali;
 - c. predisporre, di concerto con il Segretario Generale, i Seminari arbitrali tenuti da ospiti stranieri;
 - d. selezionare gli Arbitri per gli eventi federali CIK;
 - e. selezionare gli Arbitri da proporre a livello internazionale per l'arbitraggio nelle competizioni internazionali;
 - f. occuparsi insieme alla Segreteria delle questioni organizzative legate alle competizioni e definire i kata delle gare;
 - g. svolgere ogni ulteriore compito legato all'ambito arbitrale si renda necessario o che venga affidato dal Consiglio Federale.

Articolo 29 - La Commissione Tecnica Jodo

1. La Commissione Sviluppo Tecnico si compone di un Responsabile. I compiti della Commissione Sviluppo Tecnico sono:
 - a. proporre, di concerto con il Segretario Generale, il calendario Federale, programmare l'attività tecnica della Federazione e proporre l'organizzazione di tornei nazionali e internazionali; definire il programma tecnico delle manifestazioni;
 - b. predisporre, di concerto con il segretario Generale, e svolgere i Seminari Federali di formazione e di preparazione agli esami, elaborandone i contenuti didattici;
 - c. predisporre, di concerto con il segretario Generale, i Seminari Federali tenuti da ospiti stranieri (previa approvazione del Consiglio Federale);
 - d. coordinare, indirizzare e supportare la pratica degli insegnanti delle Società affiliate alla CIK;
 - e. promuovere la formazione dei praticanti CIK.;
 - f. svolgere ogni compito di natura tecnica che venga affidato dal Consiglio Federale.
2. Il Consiglio nomina annualmente un responsabile della nazionale Jodo avente i seguenti incarichi:
 - a. Predisporre il programma tecnico delle Squadre Nazionali
 - b. Organizzare di concerto con il Segretario Generale il programma di eventi di preparazione per le Squadre Nazionali;
 - c. Selezionare e convocare gli atleti ammessi ai seminari riservati alle Squadre Nazionali

- d. Selezionare le Squadre Nazionali che rappresentano la federazione in occasione di eventi internazionali;
 - e. Svolgere ogni altro compito di natura tecnica che venga affidato dal Consiglio Federale.
3. Il Consiglio nomina annualmente un responsabile del settore arbitrale Jodo avente i seguenti incarichi:
- a. formare gli Arbitri CIK e tenere, di concerto con il Segretario generale, l'albo Arbitri nazionali;
 - b. predisporre e tenere gli stage arbitrali nazionali;
 - c. predisporre, di concerto con il Segretario Generale, i Seminari arbitrali tenuti da ospiti stranieri;
 - d. selezionare gli Arbitri per gli eventi federali CIK;
 - e. selezionare gli Arbitri da proporre a livello internazionale per l'arbitraggio nelle competizioni internazionali;
 - f. occuparsi insieme alla Segreteria delle questioni organizzative legate alle competizioni e definire i kata delle gare;
 - g. svolgere ogni ulteriore compito legato all'ambito arbitrale si renda necessario o che venga affidato dal Consiglio Federale.

Articolo 30 - La Commissione Sviluppo Naginata

1. La Commissione Sviluppo Naginata si compone di due Responsabili. I due responsabili agiscono in via paritetica al fine di raggiungere i compiti e gli obiettivi assegnati alla Commissione;
2. I compiti della Commissione Sviluppo sono:
 - a. proporre, di concerto con il Segretario Generale, il calendario Federale, programmare l'attività tecnica della Federazione e l'organizzazione di tornei nazionali e internazionali; definire il programma tecnico;
 - b. predisporre, di concerto con il segretario Generale, e svolgere i Seminari Federali di formazione e di preparazione agli esami, elaborandone i contenuti didattici;
 - c. predisporre, di concerto con il segretario Generale, i Seminari Federali tenuti da ospiti stranieri (previa approvazione del Consiglio Federale);
 - d. coordinare, indirizzare e supportare la pratica degli insegnanti delle Società affiliate alla CIK;
 - e. promuovere la formazione dei praticanti CIK.;
 - f. promuovere la disciplina su tutto il territorio nazionale;
 - g. svolgere ogni compito di natura tecnica che venga affidato dal Consiglio Federale;
 - h. occuparsi della selezione, convocazione e preparazione delle Squadre Nazionali che rappresentano la federazione in occasione di eventi internazionali

Articolo 31 - La Commissione Tecnico Culturale

1. La Commissione Tecnico Culturale si compone di un Responsabile.
2. I compiti della Commissione Tecnico Culturale sono:
 - a. diffondere la cultura delle discipline rappresentate dalla CIK;
 - b. proporre, di concerto con il Segretario Generale, l'organizzazione di eventi tecnici e pratici volti a sviluppare tra i membri della federazione gli aspetti culturali delle discipline;
 - c. coadiuvare le commissioni tecniche nella predisposizione di programmi che valorizzino gli aspetti etici e culturali del Kendo, Iaido, Jodo e Naginata;
 - d. svolgere ogni compito di natura tecnico-culturale che venga affidato dal Consiglio Federale.

TITOLO VI STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA

Articolo 32 - Norme generali

1. La struttura tecnico-organizzativa della CIK comprende:
 - a. Il Segretario Generale i cui compiti sono definiti da Statuto;
 - b. Il Vice Segretario Generale;
 - c. I Segretari di Settore;
 - d. Il Responsabile Organizzazione Eventi Nazionali;
 - e. Il Responsabile Gare;
 - f. L'albo degli Arbitri;
 - g. Il coordinatore dei Referenti Territoriali;
 - h. I Delegati regionali
 - i. I Delegati Provinciali
 - j. I Coordinatori Interregionali
 - k. I Responsabili Tecnici Interregionali;

2. Tutti gli incarichi previsti nella struttura tecnico-organizzativa dei Settori sono deliberati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione, ed hanno una durata quadriennale, salvo decadenza del Consiglio Federale, dimissioni o revoca.

Articolo 33 – Il Vice Segretario Generale

1. Vice Segretario fa le veci del Segretario in tutte le attività affidategli dal Segretario generale.
2. Le competenze del Vice Segretario sono le stesse del Segretario Generale ai sensi dello Statuto Federale.
3. I compiti della Segreteria sono:
 - a. Gestione delle società' affiliate, delle nuove affiliazioni e manutenzione dei loro dati anagrafici
 - b. Gestione delle persone iscritte e manutenzione dei loro dati anagrafici
 - c. Gestione delle procedure per nuove iscrizioni e rinnovi annuali
 - d. Gestione delle procedure per l'acquisizione delle iscrizioni agli eventi federali, predisposizione del materiale necessario allo svolgimento degli eventi ed archiviazione dei relativi esiti
 - e. Supporto logistico ed aggiornamento dati in occasione degli eventi federali (passaggi di grado, campionati, seminari, ecc.)
 - f. Supporto alla Tesoreria ed alle Commissioni Tecniche
 - g. Gestione dell'Albo Nazionale degli Insegnanti Tecnici Qualificati
 - h. Gestione iscritti e manutenzione dei loro dati anagrafici nel database EKF
 - i. Rilascio delle autorizzazioni per gli esami all'estero
 - j. Gestione delle relazioni con le varie federazioni internazionali
 - k. Attività varia di segreteria

Articolo 34 - I Segretari di settore

1. I segretari di Settore, sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed hanno una durata quadriennale, salvo decadenza del Consiglio Federale,

dimissioni o revoca.

2. I compiti dei Segretari di settore sono:

- a. assistere la Segreteria nella stesura del Calendario Federale;
- b. assistere o sostituire in chiave organizzativa la Segreteria negli eventi relativi al settore di appartenenza come esami e stage tecnici;
- c. coordinarsi con i responsabili di zona e con il coordinatore nazionale dei responsabili di zona per verificare la necessità di organizzare eventi (esami) o manifestazioni locali;
- d. presenziare alle principali manifestazioni del proprio settore (i due stage di formazione annuali e il campionato nazionale);
- e. partecipare all'assemblea annuale;
- f. svolgere ogni altro incarico attribuito dal Consiglio Federale.

Articolo 35 – Il Responsabile Organizzazione Eventi Nazionali

1. Il Responsabile Organizzazione Eventi Nazionali è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed ha una durata quadriennale, salvo decadenza del Consiglio Federale, dimissioni o revoca.

2. I compiti del Responsabile Organizzazione Eventi Nazionali sono:

- a. individuare e proporre alla Segreteria le strutture ove effettuare gli eventi federali;
- b. intraprendere ogni azione necessaria in nome della federazione al fine di rendere operativi gli eventi federali sulla base delle indicazioni fornite dalla Segreteria;
- c. organizzare gli eventi federali e curarne il corretto andamento;
- d. interfacciarsi con le Commissioni Tecniche e recepirne le esigenze organizzative;
- e. svolgere ogni altro incarico attribuito dal Consiglio Federale.

Articolo 36 - Il Responsabile Gare

1. Il Responsabile Gare è nominato dal Segretario Generale, in occasione degli eventi agonistici federali.

2. Se presente il Segretario Generale assume il compito di Responsabile Gare, fermo restando il potere di delega.

3. I compiti del Responsabile Gare sono:

- a. recepire il programma generale della manifestazione e definire il programma specifico giornaliero della competizione e svilupparlo nel corso della giornata;
- b. supportare la Commissione Tecnica Arbitrale nello svolgimento della manifestazione;
- c. ricevere e discutere con la Commissione Arbitrale eventuali reclami;
- d. redigere il verbale dell'evento.

Articolo 37 - L'Albo Giudici di Gara

1. Nell'ambito della Segreteria viene istituito l'Albo dei Giudici di Gara.

2. L'adesione all'albo, di natura volontaria, si concretizza in due modi:

- a. mediante tesseramento come Giudice di Gara, gratuito se non si praticano discipline CIK;
- b. Per adesione volontaria di qualsiasi membro della federazione a cui fa seguito il tesseramento come Giudice Gara.

3. L'iscrizione all'albo è compatibile con qualsiasi carica elettiva o non della CIK.

4. I giudici di Gara iscritti all'Albo possono essere convocati da parte della Segreteria, a discrezione della stessa, a coadiuvare le attività agonistiche della CIK.

5. Il Responsabile Gare potrà, a sua discrezione, attribuire per ogni singolo evento la funzione di responsabile del tavolo di giuria ad uno dei giudici di gara presenti alla singola manifestazione.
6. La decadenza dall'albo dei giudici di gara si ha per rinuncia dell'interessato o per espulsione motivata da provvedimento disciplinare.

Articolo 38- Il Coordinatore dei referenti territoriali

1. Il Coordinatore dei referenti territoriali è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed ha una durata quadriennale, salvo decadenza del Consiglio Federale, dimissioni o revoca.
2. I compiti del Coordinatore dei referenti territoriali sono:
 - a. coordinare le attività dei referenti territoriali uniformandole come contenuti, comportamenti e procedure;
 - b. organizzare delle attività comuni finalizzate al miglioramento dell'attività dei referenti territoriali;
 - c. svolgere ogni altro incarico attribuito dal Consiglio Federale.

Articolo 39- I delegati regionali

1. I Delegati Regionali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione in ottemperanza alle norme statutarie, ed hanno una durata quadriennale, salvo decadenza del Consiglio Federale, dimissioni o revoca.
2. I compiti dei Delegati Regionali sono:
 - a. coordinare le attività delle singole società nella regione di riferimento;
 - b. intraprendere azioni di sviluppo e di comunicazione volte allo sviluppo della federazione e delle singole società;
 - c. raccogliere le esigenze delle società rappresentate e interfacciarsi con la Segreteria per l'organizzazione di eventi dedicati;
 - d. assistere le Commissioni Tecniche nello svolgimento di eventi federali all'interno della regione;
 - e. assistere la Segreteria nello svolgimento di eventi federali all'interno della regione;
 - f. svolgere ogni altro incarico attribuito dal Consiglio Federale.

Articolo 40 – I delegati provinciali

1. I Delegati Provinciali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione in ottemperanza alle norme statutarie, ed hanno una durata quadriennale, salvo decadenza del Consiglio Federale, dimissioni o revoca.
2. I compiti dei Delegati Provinciali sono:
 - a. coordinare le attività delle singole società nella provincia di riferimento;
 - b. intraprendere azioni di sviluppo e di comunicazione volte allo sviluppo della federazione e delle singole società;
 - c. raccogliere le esigenze delle società rappresentate e interfacciarsi con la Segreteria per l'organizzazione di eventi dedicati;
 - d. assistere le Commissioni Tecniche nello svolgimento di eventi federali all'interno della provincia;
 - e. assistere la Segreteria nello svolgimento di eventi federali all'interno della provincia;
 - f. svolgere ogni altro incarico attribuito dal Consiglio Federale.

Articolo 41 –I coordinatori interregionali

1. I coordinatori interregionali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed hanno una durata quadriennale, salvo decadenza del Consiglio Federale, dimissioni o revoca.
2. I coordinatori interregionali sono nominati in aree ove non sono presenti i Delegati regionali.
3. I compiti dei coordinatori interregionali sono:
 - a. coordinare le attività delle singole società nella zona di riferimento;
 - b. intraprendere azioni di sviluppo e di comunicazione volte allo sviluppo della federazione e delle singole società;
 - c. raccogliere le esigenze delle società rappresentate e interfacciarsi con la Segreteria per l'organizzazione di eventi dedicati;
 - d. assistere le Commissioni Tecniche nello svolgimento di eventi federali all'interno della zona di riferimento;
 - e. assistere la Segreteria nello svolgimento di eventi federali all'interno della zona di riferimento;
 - f. svolgere ogni altro incarico attribuito dal Consiglio Federale.

Articolo 42 - I Responsabili Tecnici Interregionali

1. I Responsabili Tecnici Interregionali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed hanno una durata quadriennale, salvo decadenza del Consiglio Federale, dimissioni o revoca.
2. I responsabili Tecnici Interregionali sono nominati per disciplina e area di riferimento e possono, su indicazione del Consiglio federale, operare in zone ove sono operativi i delegati regionali.
3. I compiti dei Responsabili Tecnici Interregionali sono:
 - a. curare lo sviluppo tecnico per la disciplina e la zona di riferimento;
 - b. assistere le società nel processo di sviluppo tecnico;
 - c. attuare iniziative di sviluppo nelle zone interessate;
 - d. raccogliere le esigenze di formazione tecnica delle società rappresentate e interfacciarsi con la Segreteria per l'organizzazione di eventi dedicati;
 - e. condurre eventi tecnici nelle zone di riferimento;
 - f. svolgere ogni altro incarico attribuito dal Consiglio Federale.
4. I Responsabili Tecnici Interregionali hanno lo stesso status delle Commissioni Tecniche Nazionali.

TITOLO VII ARBITRI FEDERALI

Articolo 43 - Norme generali

1. La direzione delle gare delle discipline sportive controllate dalla CIK è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Arbitri Federali.
2. La qualifica di Arbitro si acquisisce frequentando i Seminari indetti dalla Federazione e avendo conseguito il grado minimo previsto dal presente regolamento.
3. Gli Arbitri sono praticanti attivi (persone che praticano con regolarità) e si dividono nelle

seguenti categorie:

- a. Arbitri Regionali;
 - b. Aspiranti Arbitri Nazionali;
 - c. Arbitri Nazionali;
 - d. Arbitri Internazionali.
4. Per essere ammessi ai Seminari è necessario possedere i seguenti requisiti :
- a. almeno 18° anno di età;
 - b. non aver subito condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - c. essere regolarmente iscritto alla CIK;
 - d. non avere in corso provvedimenti disciplinari CIK;
 - e. essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti specifici:
 1. idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 2. 3° Dan per gli Arbitri Regionali;
 3. 3° Dan per gli Aspiranti Arbitri Nazionali;
 4. 4° Dan per gli Arbitri Nazionali con età minima di 30 anni e 10 anni di pratica minima;
 5. 5° Dan per gli Arbitri Internazionali;

Articolo 44 - Gli Arbitri regionali

1. Gli Arbitri regionali sono istituiti presso le regioni o aree territoriali.
2. Per diventare arbitro regionale sono sufficienti i requisiti di cui all'art. 43. L'iscrizione all'albo degli Arbitri regionali avviene mediante domanda da inoltrarsi al Consiglio Regionale, Delegato Regionale o Delegato territoriale competente nella zona in cui risiede l'arbitro regionale.
3. Per diventare arbitro regionale bisogna partecipare almeno a due seminari arbitrali nell'arco di 12 mesi che la Commissione indicherà validi ai fini della qualifica di Arbitro Regionale.
4. La qualifica di arbitro regionale consente di arbitrare nelle competizioni organizzate su base locale dalla federazione o dalle singole società.
5. Il ruolo di arbitro regionale è compatibile con qualsiasi altra carica CIK.

Articolo 45 - Gli Arbitri nazionali

1. Coloro che aspirano a diventare arbitro nazionale devono fare richiesta scritta alla Commissione arbitrale.
2. Per diventare arbitro nazionale bisogna :
 - a. essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 43;
 - b. partecipare almeno a due seminari arbitrali che la Commissione indicherà validi ai fini della qualifica di Arbitro Nazionale (minimo 2 per stagione), nell'arco dei dodici mesi;
 - c. superare la prova teorico-pratica di arbitraggio.
3. La nomina ad arbitro Nazionale e la conseguente registrazione all'Albo Nazionale Arbitri avverrà nel momento in cui si realizzeranno tutte le condizioni previste. Nel frattempo l'Aspirante arbitro nazionale dovrà rispettare il dovere di partecipare ai seminari arbitrali previsti per gli Arbitri Nazionali.
4. Gli Arbitri svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Arbitrale Internazionale.
5. Gli obblighi degli Arbitri Nazionali sono:
 - a. partecipare ad almeno 1 dei seminari nazionali di arbitraggio all'anno indicati dalla Commissione Arbitrale. La Commissione Arbitrale di ogni disciplina può decidere per il quadriennio di utilizzare come riferimento temporale la stagione purché ne dia preventivo avviso agli interessati.

- b. In via straordinaria, su valutazione della Commissione Arbitrale, può essere presa in considerazione la partecipazione al seminario europeo arbitrale. Tale alternativa può essere presa in considerazione 1 volta ogni quadriennio;
- c. conoscere ed applicare il “Regolamento della competizione di Kendo (laido, Jodo) ed arbitraggio – Regole sussidiarie della competizione di Kendo (laido, Jodo) ed arbitraggio e successivi aggiornamenti;
- d. giudicare con assoluta imparzialità;
- e. mantenere un atteggiamento riservato nei confronti dei competitori;
- f. evitare qualsiasi critica agli altri Arbitri, eventuali divergenze devono essere esaminate nel corso della riunione successiva alla manifestazione o con comunicazione scritta indirizzata al Commissione Arbitrale;
- g. fornire ogni sei mesi il calendario approssimativo della propria disponibilità, in base al calendario delle manifestazioni, alla Commissione Arbitrale;
- h. assumere l'incarico di Responsabile Arbitri (shinpan-cho) o di Responsabile Area (shinpan-shunin) della manifestazione su designazione della Commissione Arbitrale.

Articolo 46 - Gli Arbitri internazionali

1. L'Arbitro Internazionale è un Arbitro Nazionale che risponde ai requisiti richiesti dalla normativa E.K.F. – F.I.K. e sia stato selezionato da esse almeno una volta per arbitrare un Campionato Europeo o un W.K.C.
2. La sua presentazione annuale per la selezione dello staff arbitrale degli eventi annuali di cui sopra è vincolata al rispetto delle norme previste per gli Arbitri Nazionali e, in aggiunta, a specifiche norme definite dalle commissioni arbitrali annualmente come la disponibilità ad arbitrare gli eventi nazionali.

Articolo 47 – Sospensione e decadenza

1. Un Arbitro è sospeso per un anno qualora:
 - a. senza giustificato motivo non si presenti alle manifestazioni alle quali è stato convocato e per le quali aveva dato disponibilità. La sospensione partirà dal momento del verificarsi dell'evento;
 - b. non partecipi ad almeno 1 dei seminari arbitrali della stagione indicati dalla Commissione Arbitrale;
 - c. sia impossibilitato a praticare per un periodo superiore l'anno, in questo caso la sospensione durerà fino alla ripresa della pratica attiva;
 - d. incorra in provvedimenti disciplinari, in questo caso la sospensione terminerà con lo scadere del provvedimento disciplinare;
 - e. incorra in un processo penale, in questo caso la sospensione terminerà con la sentenza del processo.
2. Un Arbitro decade qualora:
 - a. sia impossibilitato permanentemente alla pratica attiva;
 - b. raggiunga il 65° anno di età per il Kendo ed il 70° anno di età per lo laido ed il Jodo;
 - c. subisca una condanna penale.

Nei casi a e b l'Arbitro non potrà più arbitrare attivamente i Campionati Italiani Assoluti ma potrà ricoprire i ruoli di Shinpancho e Shinpan-shunin. Potrà invece essere chiamato ad arbitrare eventi federali minori (es. Campionati Italiani Kyu). Tuttavia, in casi eccezionali e su motivata decisione della Commissione Arbitrale, in particolari manifestazioni anche i suddetti Arbitri potranno essere temporaneamente inseriti nell'organico degli Arbitri attivi.

3. L'arbitro che abbia perso la qualifica arbitro per le motivazioni previste nei punti sopra indicati, può riottenere il reinserimento nell'albo, nello stesso ruolo occupato precedentemente, purché:
 - a. sia in regola con il tesseramento;
 - b. abbia presentato domanda alla C.A. per riottenere la qualifica;
 - c. abbia frequentato entrambi gli stage di formazione Arbitri previsti nell'anno in cui viene fatta domanda di riqualifica. La partecipazione deve essere integrale cioè per tutta la durata dello stage.

TITOLO VIII GLI INSEGNANTI TECNICI

Articolo 48 - Norme generali

1. L'insegnamento delle discipline sportive controllate dalla CIK è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico.
2. La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.
3. Tutti gli Insegnanti Federali sono registrati nell'Albo Nazionale degli Insegnanti Federali CIK la cui tenuta e responsabilità è a cura della Segreteria CIK che provvede ogni anno a compilare l'albo istruttori per ogni disciplina.
4. E' istituito l'Albo Insegnanti Qualificati CIK, aggiornato sulla base delle norme presenti all'interno del presente Regolamento. La perdita della qualifica di Istruttore CIK determina la cancellazione automatica dall'albo istruttori CIK e di conseguenza l'impossibilità di insegnare all'interno di società iscritte alla CIK o in occasione di corsi, federali o privati, rivolti a iscritti CIK.
5. L'Albo Insegnanti Qualificati CIK è tenuto e aggiornato dalla Segreteria Generale CIK. Quest'ultima provvede d'ufficio, in via puramente amministrativa, all'inserimento dei nuovi Insegnanti abilitati e alla cancellazione dei nominativi dei tesserati rispetto ai quali si sia verificata una delle cause di sospensione o revoca della qualifica contemplate dal presente Regolamento o dal Regolamento Disciplinare.
6. Come disposto dallo Statuto CIK, per potersi iscrivere alla Federazione e per rinnovare l'affiliazione annuale ogni Società deve avvalersi – per ciascuna disciplina praticata – dell'opera di un Insegnante Qualificato CIK iscritto all'Albo, in qualità di responsabile dei relativi corsi e allenamenti così come previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.
7. Il C.F. CIK ha riconosciuto come prioritario per i suoi istruttori il conseguimento di una qualifica accertata a livello nazionale da un Ente preposto. In base agli accordi intercorsi con la CSEN, questa contribuisce alla formazione dei nuovi insegnanti fornendo alla CIK il personale docente necessario all'organizzazione dei Corsi Teorici necessari all'acquisizione della qualifica di Insegnante Qualificato CIK.
8. Per quanto sopra, chiunque acquisisca la qualifica di Insegnante Qualificato CIK secondo le previsioni del presente regolamento è qualificato di diritto quale Istruttore CSEN (qualifica riconosciuta a livello nazionale).
9. La mancanza dei requisiti per l'acquisizione della qualifica di Insegnante Qualificato CIK secondo le previsioni del presente Regolamento costituisce elemento ostativo all'iscrizione sia all'Albo Insegnanti CIK sia alla qualifica di Istruttore CSEN. Del pari, la cancellazione dall'Albo Insegnanti CIK determina la perdita automatica dell'abilitazione CSEN.
10. La qualifica di Insegnante Federale conferisce l'autorizzazione a coadiuvare e condurre la

pratica nei propri dojo, ed è compatibile con altre cariche ricoperte in seno alla CIK

11. Gli Insegnanti Tecnici che prestano la loro opera a favore di una Società Sportiva affiliata si vincolano con la stessa per tutto l'anno, salvo diverso accordo con la Società Sportiva.

12. Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 30 settembre, gli interessati comunichino per iscritto le loro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati alla Federazione ed alla Segreteria.

13. Gli Insegnanti Tecnici hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di aggiornamento indetti dalla Federazione.

14. Le figure di istruttore sono tali al momento dell'ottenimento della qualifica corrispondente di competenza dell'area disciplinare.

15. E' fatto divieto agli Insegnanti Qualificati CIK di svolgere l'attività di insegnamento in favore di società, enti o gruppi di praticanti non iscritti alla CIK, all'EKF o all' FIK, nonché di collaborare all'organizzazione, promozione e/o alla realizzazione di eventi non riservati agli iscritti alla CIK, all'EKF o all' FIK. Il Consiglio Federale valuterà caso per caso la concessione di autorizzazioni ad hoc, se preventivamente richieste dall'interessato.

16. La CIK può attivare convenzioni con altri Enti di Promozione Sportiva per il riconoscimento del diploma di Istruttore.

Articolo 49 - Requisiti generali

1. Gli Insegnanti si dividono nelle seguenti categorie:

- a. Allenatori;
- b. Istruttori;

2. Per la qualifica di allenatore è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a. almeno 18° anno di età;
- b. essere in possesso dei diritti civili;
- c. essere in possesso del grado di 1° dan da almeno 12 mesi;
- d. aver frequentato un corso della disciplina per la quale si richiede la qualifica di allenatore, che viene definito annualmente dalla Federazione e identificato a calendario con la "I"
- e. aver frequentato un corso tecnico di base per allenatore sportivo definito annualmente dalla Federazione in collaborazione con gli enti di promozione sportiva (CSEN)

Per ottenere la qualifica di allenatore e' quindi necessario:

- f. comunicare alla segreteria CIK l'intenzione di aderire al percorso di qualifica confermando di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti a) b) c)
- g. partecipando ai corsi di cui ai punti d) e)
- h. La qualifica di allenatore da diritto di:
 - a. condurre gli allenamenti sotto la responsabilità di un insegnante qualificato;
 - b. frequentare anche negli anni successivi il corso della disciplina per la quale si e' allenatore definito annualmente dalla Federazione ed identificato a calendario con la "I".

3. Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami per istruttori è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a. almeno 18° anno di età;
- b. diploma di scuola media superiore o di quella inferiore per i nati prima del 31/12/1965, Il Consiglio Federale valuterà se accettare diplomi di scuola media inferiore su richiesta degli interessati

- c. essere in possesso dei diritti civili;
- d. aver conseguito il grado di 4° Dan per la disciplina dell'area richiesta. Per il settore Jodo è necessario aver conseguito il 3° dan;
- e. non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva sulla base del Regolamento disciplinare CIK;
- f. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
- g. idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
- h. aver presentato domanda per accedere al corso Istruttori alla Segreteria che attesti i requisiti richiesti;
- i. I candidati verranno iscritti all'albo aspiranti istruttori e, da quel momento, verrà conteggiata la partecipazione agli stage di formazione previsti per l'area tecnica (art.50).
- j. Gli aspiranti istruttori in possesso di diplomi di insegnamento riconosciuti sul territorio nazionale potranno domandare alla Segreteria Generale di essere esentati dal Corso Teorico e dal conseguente esame.
- k. Gli Atleti classificatisi ai primi tre posti ai Campionati Mondiali e ai Campionati Europei e che abbiano i requisiti di cui al Punto 3) del presente Articolo, possono diventare istruttori frequentando esclusivamente la parte teorica del corso. Inoltre avendo i requisiti previsti nel punto 2 possono diventare allenatori.
- l. I Diplomatici dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF\IUSM) che abbiano i requisiti di cui al Punto 3) del presente Articolo, possono essere iscritti direttamente all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici. Inoltre avendo i requisiti previsti nel punto 2 del presente articolo possono diventare allenatori.

Articolo 50 - Corso istruttori

1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 49 devono seguire un percorso formativo composto da:
 - a. Corso Teorico – con superamento dell'esame (in collaborazione con CSEN);
 - b. Corso Pratico – Area Tecnica inerente alla disciplina per la quale si vuole ottenere la qualifica di Insegnante con superamento di un esame finale.
2. La CIK, in collaborazione con la CSEN, secondo gli accordi richiamati, organizza periodici corsi di formazione e di preparazione all'esame teorico riservati agli iscritti CIK in possesso dei requisiti e che ne abbiano fatto domanda.
3. Il Corso Teorico ed il relativo esame si svolgono e sono organizzati dalla CIK. Percorsi di formazione diversi da quanto previsto nel presente regolamento verranno valutati di concerto fra la CIK e lo CSEN (oppure non saranno accettati)
4. Saranno tenuti in considerazione solo percorsi formativi avvenuti successivamente alla domanda presentata alla Segreteria. Il superamento del percorso teorico e del relativo esame non dà diritto al diploma di istruttore fino al completamento del percorso pratico e al superamento del relativo esame.
5. Gli aspiranti Insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 49 devono svolgere un percorso formativo pratico inerente alla disciplina per la quale desiderano conseguire l'abilitazione all'insegnamento.
6. Tale percorso implica la partecipazione ad almeno n. 3 (tre) stage di formazione federali

(contrassegnati sul calendario CIK con 'Q') per un minimo di n. 12 (dodici) ore complessive. La partecipazione agli stage federali deve essere integrale e coprire l'intera durata dello stage. Una partecipazione parziale (es.: 1 giornata su 3 previste) non sarà considerata utile ai fini del raggiungimento del monte ore.

7. Alla fine del terzo stage può essere sostenuto l'esame finale per la parte pratica.
8. La partecipazione agli stage federali concorre alla maturazione delle presenze solo se preceduta dall'inoltro alla Segreteria Generale CIK della domanda di accesso al corso istruttori di cui all'art. 49 del presente Regolamento. Non saranno computate eventuali presenze a stage e/o ad eventi federali che abbiano avuto inizio prima di tale data.
9. Dalla data di invio della domanda, i candidati hanno 36 (trentasei) mesi di tempo per:
 - a. frequentare il Corso Teorico;
 - b. portare a termine il Corso pratico relativo alla disciplina e sostenere il relativo esame.
10. Decorsi 36 mesi dalla domanda senza che il percorso formativo risulti completato, la domanda stessa perde efficacia. Ove l'aspirante Insegnante desideri ripresentarla, deve quindi sottoporsi ex novo al percorso formativo, pratico e/o teorico. Non si terrà quindi conto della presenza ad eventi federali precedenti alla presentazione della nuova domanda.

Articolo 51 - Conservazione della qualifica di Insegnante Qualificato CIK

1. La CIK organizza annualmente un seminario di aggiornamento riservato agli Insegnanti Qualificati (specifico per ogni disciplina).
2. Per conservare la qualifica ottenuta, tutti gli Insegnanti sono tenuti a partecipare, nell'arco di ogni biennio, ad almeno uno dei seminari di cui al comma 1.
3. In alternativa gli Insegnanti possono mantenere la loro qualifica partecipando a tre seminari tecnici della propria disciplina (identificati con la "Q" o con la "I") in due anni
4. I due percorsi di conservazione della propria qualifica non sono mescolabili fra loro
5. Qualora un insegnante si astenga dal partecipare per due anni consecutivi ai seminari di aggiornamento per insegnanti, la Segreteria Generale CIK provvede d'ufficio alla relativa cancellazione dall'Albo, dandone successivamente comunicazione all'interessato tramite i recapiti da questi forniti alla Federazione. In tal caso, la qualifica di Insegnante Qualificato CIK si intende sospesa sino all'eventuale conclusione del percorso di reinserimento nell'Albo di cui all'art. 53.
6. Le previsioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle seguenti figure federali e tecniche che, una volta istruttori, sono esentate dal corso di aggiornamento :
 - a. Presidente;
 - b. Consiglieri Federali;
 - c. Segretario Generale;
 - d. Responsabili delle Commissioni Tecniche;
 - e. Insegnanti Qualificati in possesso del grado "Renshi", "Kyoshi" e "Hanshi", relativamente alla disciplina per la quale hanno ottenuto il grado Shogo;
 - f. I benemeriti CIK.

Articolo 52 – Sospensione e revoca

1. La qualifica di Insegnante Qualificato CIK può essere temporaneamente sospesa, definitivamente revocata dalla Federazione oppure espressamente rinunciata dall'interessato. Tali ipotesi determinano l'automatica cancellazione dell'iscritto dall'Albo, cui provvede d'ufficio la Segreteria Generale CIK.

-
2. In caso di sospensione o revoca della qualifica di Insegnante Qualificato CIK, è fatto divieto assoluto all'iscritto di:
- svolgere attività di insegnamento, sia in favore di iscritti CIK che di praticanti non iscritti;
 - spendere tale qualifica (e/o quella di insegnante abilitato UISP) presso terzi, siano essi praticanti iscritti alla Confederazione Italiana kendo oppure persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni di ogni genere ad essa estranei.
3. Incorre nella sospensione della qualifica di Insegnante Qualificato il tesserato che:
- ne abbia fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale CIK;
 - si astenga dal partecipare per due anni consecutivi ai seminari di aggiornamento per insegnanti di cui all'art. 51;
 - violò le disposizioni di cui all'art. 49 del presente Regolamento;
 - abbia subito la sanzione disciplinare della sospensione, oppure sia stato sanzionato per due volte nell'arco di 24 mesi con la censura, secondo le previsioni del Regolamento Disciplinare;
 - spenda, senza esservi stato espressamente autorizzato dalla Segreteria Generale, il nome della CIK in Italia o all'estero;
 - millanti presso terzi (siano essi praticanti iscritti alla Confederazione Italiana Kendo oppure persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni di ogni genere ad essa estranei) la titolarità di gradi connessi alla pratica del Kendo, dello Iaido, del Jodo o della Naginata non regolarmente ottenuti nelle sessioni di esami ufficiali e/o non formalmente riconosciuti dalla CIK;
 - millanti presso terzi (siano essi praticanti iscritti alla Confederazione Italiana Kendo oppure persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni di ogni genere ad essa estranei) la titolarità di incarichi federali non formalmente assegnati dai competenti organi della Federazione.
4. Al termine del procedimento disciplinare, il Giudice Sportivo o la Commissione Federale d'appello (o il Consiglio Federale in caso di reclamo) stabilisce la durata della sospensione secondo i seguenti parametri, tenuto
- nei casi di cui al comma 3 lett.c) e d): da 3 a 6 mesi;
 - nei casi di cui al comma 3 lett.e), f) e g): da 6 a 12mesi.
5. Incorre nella revoca della qualifica di Insegnante Qualificato il tesserato che:
- vi rinunci espressamente mediante comunicazione sottoscritta in originale e trasmessa alla Segreteria Generale CIK;
 - non rinnovi il tesseramento all'area per due anni consecutivi;
 - non richieda alla Segreteria Generale CIK il reinserimento nell'Albo nei 24 mesi successivi alla richiesta di cancellazione di cui al comma 3 lett. a) o alla perdita dei requisiti di cui all'art. 49;
 - non porti a termine la procedura di reinserimento di cui all'art. 53 del presente Regolamento;
 - eserciti l'attività d'insegnamento in favore di persone iscritte o non iscritte alla CIK nel periodo di sospensione dell'abilitazione;
 - spenda la qualifica di Insegnante CIK e/o quella di insegnante abilitato UISP presso terzi, siano essi praticanti iscritti alla Confederazione Italiana Kendo oppure persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni di ogni genere ad essa estranei, durante il periodo di sospensione dell'abilitazione;
 - compia attività o assuma iniziative potenzialmente idonee a minacciare l'unità e l'integrità della Federazione, indipendentemente dalle finalità concretamente perseguite. A questa ipotesi va ascritta, a titolo esemplificativo, la costituzione di altre associazioni, federazioni, organizzazioni o enti che abbiano per scopo dichiarato quello di creare una alternativa alla CIK, di affiancarsi ad essa o di sostituirla;
 - si iscriva o manifesti pubblicamente – anche tramite i social networks o gli strumenti di

comunicazione informatici – l'intenzione di iscriversi a federazioni, società, associazioni o comunque gruppi costituiti o costituendi al fine precipuo di organizzare la pratica del Kendo, dello Iaido, del Jodo o della Naginata sul territorio nazionale (ivi compresi il territorio della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano). Il riferimento è, segnatamente, alle federazioni, società, associazioni o comunque gruppi costituiti o costituendi che pretendano di rappresentare nei confronti della intera nazione il Kendo, lo Iaido, il Jodo o la Naginata in Italia;

- i. in assenza di preventiva autorizzazione del Consiglio, promuova o collabori alla promozione e/o allo svolgimento di un'attività parallela a quella della CIK che per natura, importanza o richiamo presso i praticanti sia potenzialmente idonea a porsi in concorrenza con quella della CIK;
- j. manifesti giudizi o svolga dichiarazioni diffamatorie o comunque lesive della dignità, della reputazione o dell'onore di altri tesserati ovvero degli organi della Federazione;
- k. risultati recidivo nella commissione dell'illecito disciplinare contemplato dal comma 3 lett. e) ed f);
- l. abbia subito due sospensioni disciplinari ovvero tre censure nell'arco di 24 mesi.

Articolo 53 –reinserimento nell'Albo degli Insegnanti con qualifica sospesa

1. Al fine di riottenere l'iscrizione all'Albo, l'Insegnante sospeso deve:

- a. presentare domanda alla Segreteria Generale per riottenere la qualifica;
- b. frequentare, nell'arco di 24 mesi dalla cancellazione dall'Albo, un seminario annuale di aggiornamento riservato agli insegnanti qualificati e uno stage di formazione federale (contrassegnato sul calendario CIK con 'Q' o con la "I"). La partecipazione a tale seminario deve essere integrale e coprire l'intera durata dello stage.

2. Il tesserato che intenda riacquistare la qualifica di Insegnante a seguito di revoca o di rinuncia deve affrontare ex novo il percorso formativo di cui all'art. 50 del presente Regolamento solo per quanto riguarda la parte pratica, ferma restando la permanenza dei requisiti e l'assenza di cause ostative ai sensi dell'art. 49. Nei casi di revoca di cui all'art. 52 comma 5 lett. da e) ad l), la domanda di accesso al percorso formativo può essere ripresentata decorsi cinque anni dalla data di cancellazione dall'Albo.

Articolo 54 – Norme transitorie

1. Le norme del Titolo VIII del presente Regolamento non si applicano agli aspiranti istruttori delle seguenti discipline:

- a. Jodo – limitatamente all' art. 51 (Conservazione della qualifica);
- b. Naginata – intero Titolo

2. Il presente Regolamento si applica a tutti i tesserati e Insegnanti CIK indipendentemente dalla data in cui abbiano ottenuto la qualifica.

TITOLO IX GLI ATLETI

Articolo 55 - Norme generali

1. Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla CIK gli Atleti devono aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della

tessera federale, valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva affiliata.

2. In caso di smarrimento, logorio o distruzione della tessera, è previsto il rilascio di una nuova tessera. Il duplicato della tessera può essere richiesto seguendo le procedure fissate per il primo tesseramento con la specificazione dei motivi per i quali se ne richiede il rilascio. Le spese di segreteria per il nuovo rilascio saranno a carico dell'atleta

3. La Società Sportiva, relativamente al tesseramento degli Atleti minorenni, deve richiedere l'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale. Non è consentito che un Atleta si tesseri per più di una Società Sportiva.

4. Il tesseramento dà il diritto di partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate e di essere assicurati contro gli infortuni sportivi almeno nei limiti dei massimali fissati dalla normativa vigente.

5. È consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all'estero e di Atleti di nazionalità straniera nati in Italia. Essi possono partecipare a tutta l'attività federale.

6. Il tesseramento degli Atleti di nazionalità straniera, residenti in Italia per motivi di lavoro, è consentito a condizione che venga documentato il loro status. Essi possono partecipare a tutta l'attività federale ivi inclusi i Campionati Italiani Assoluti a condizione che siano stabilmente Residenti in Italia da almeno 5 anni.

7. Il tesseramento degli Atleti di nazionalità straniera, residenti in Italia per motivi di studio, è consentito a condizione che venga documentato il loro status attraverso un'attestazione di iscrizione e frequenza ad un Istituto Scolastico o Universitario statale o legalmente riconosciuto. Essi possono partecipare a tutta l'attività federale ad eccezione dei Campionati Italiani.

8. Per i Campionati Italiani a Squadre è ammesso un solo soggetto di nazionalità straniera per squadra.

9. Gli atleti durante la loro attività indossano abitualmente l'identificativo del nome (Zekken) con le seguenti caratteristiche minime:

- a. nome della società e nome dell'atleta;
- b. è possibile utilizzare anche caratteri diversi da quelli latini in abbinamento ai requisiti minimi;
- c. è possibile utilizzare il termine Italia o Italy in abbinamento al nome. Non può essere tuttavia abbinato alla bandiera italiana;
- d. l'utilizzo del termine Italia o Italy abbinato alla bandiera italiana è riservato alle Squadre Nazionali, alle Commissioni Tecniche (limitatamente alla disciplina), agli Arbitri (limitatamente alle discipline di Iaido e Jodo) e ai rappresentanti della Federazione (Presidente, Consiglieri e Segretario), esclusivamente nel periodo in cui rivestono tali posizioni in CIK.

Articolo 56 - Vincolo sociale

1. Per gli Atleti il vincolo è annuale.

2. Entro il rinnovo iscrizioni dell'anno di scadenza del vincolo annuale gli Atleti devono comunicare formalmente per iscritto (mail o lettera), alla Società Sportiva di appartenenza, ed alla Federazione la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento presso quella Società o di volersi spostare ad altra Società.

Articolo 57 - Gli Atleti Azzurri

1. La qualifica di "Azzurro" è riconosciuta ai componenti delle Squadre Nazionali che, su

designazione dei competenti Organi Federali, hanno partecipato ai Campionati Mondiali, ai Campionati Europei

2. La qualifica di "Azzurro" costituisce il massimo onore ed il massimo riconoscimento d'ordine morale per gli Atleti. L'Atleta "Azzurro" nelle manifestazioni internazionali rappresenta l'Italia e deve fare il possibile per tenerne alto il prestigio, affrontando le competizioni con il massimo impegno fisico e morale. L'Atleta "Azzurro" assume l'obbligo della più rigorosa disciplina e deve essere esempio di lealtà, generosità e serietà.

3. Viene istituito un albo azzurri, che comprende tutti gli atleti che hanno partecipato negli anni ad un campionato europeo o mondiale e che viene aggiornato annualmente.

Articolo 58 - Squadre Nazionali

1. Sono considerate Squadre Nazionali quelle composte di Atleti scelti nell'intero territorio nazionale, su indicazione della Commissione Tecnica Nazionale.

2. Nella selezione degli Atleti per la formazione delle Squadre Nazionali si tiene conto non solo dei valori atletici, ma anche dei requisiti morali e disciplinari.

3. Una Squadra Nazionale oltre che degli Atleti è, di regola, composta del Capo Delegazione e dello Staff Tecnico.

4. Il Capo Delegazione rappresenta la Federazione ed è il solo autorizzato a tenere i necessari rapporti con le Autorità Sportive e non Sportive straniere. Tutti i componenti della Squadra sono tenuti ad eseguire le sue disposizioni. Al rientro in sede deve inviare al Presidente della Federazione una relazione sul comportamento della Squadra Nazionale.

5. Lo Staff Tecnico è responsabile della conduzione tecnica della Squadra e del comportamento degli Atleti.

6. Il Capitano della Squadra è designato dallo Staff Tecnico ed ha il compito di assistere i propri compagni e di rappresentare le eventuali necessità degli Atleti.

7. I componenti delle squadre nazionali possono nell'anno in corso utilizzare in ogni momento il materiale federale (borse, divise e zekken).

8. L'attività di partecipazione ad eventi all'estero della nazionale in carica è sempre soggetta a nulla osta del consiglio

9. L'attività di partecipazione a formazione e preparazione all'estero della nazionale in carica è sempre soggetta a nulla osta della Commissione Tecnica Nazionale.

TITOLO X I GRADI

Articolo 59 - Norme generali

1. Tutti coloro che praticano il Kendo, Iaido, Jodo e Naginata sono ripartiti in gradi (Kyu e Dan), a seconda della tecnica e dell'esperienza acquisita.

2. La CIK adotta la suddivisione in gradi della Federazione Internazionale Kendo, sia per la pratica del Kendo che per quella dello Iaido e del Jodo.

3. La CIK adotta la suddivisione in gradi della Federazione Internazionale Naginata per la pratica della Naginata

4. A partire dal livello di 1° Kyu gli unici gradi riconosciuti dalla CIK sono quelli ufficiali internazionali, conseguiti in sessioni di esami regolarmente costituite con il riconoscimento della Federazione Europea Kendo o Federazione Internazionale Kendo o delle Federazioni Europee e internazionali di naginata.

5. La CIK non riconosce gradi onorari.
6. Le sessione di esame di Dan e 1° Kyu tenute in Italia sono di esclusiva competenza della CIK. Gli esami si svolgono in sessioni organizzate e gestite direttamente dalla CIK e si basano sui requisiti internazionali specificati negli art. 60 e 61.
7. Non vengono riconosciuti esami sostenuti in Italia e gestiti da altre organizzazioni.
8. Gli iscritti alla CIK che intendono sostenere gli esami di passaggio di Dan o di 1° Kyu in Italia devono comunicarlo sulla base delle scadenze fissate di volta in volta dalla CIK.
9. Le tasse di iscrizione e di registrazione per gli esami sostenuti in Italia vengono stabilite dalla CIK tenendo conto di quanto suggerito annualmente dall'EKF/ENF.
10. Sono riconosciuti solo gli esami sostenuti all'estero in sessioni di esame regolarmente costituite e riconosciute in base ai regolamenti internazionali e preventivamente autorizzati dal Presidente CIK. Non verranno presi in considerazione gli esami sostenuti all'estero senza l'autorizzazione preventiva del Presidente CIK così come specificato. Coloro che vogliono sostenere gli esami all'estero devono comunicarlo almeno un mese prima alla Segreteria CIK.
11. Coloro che hanno conseguito i gradi (Kyu e Dan) presso una Federazione straniera, se vogliono il riconoscimento degli stessi, devono presentare alla Federazione domanda corredata di idonea documentazione contenente la certificazione dell'esame superato.
12. Nel caso di esami all'estero in Europa gli esaminandi promossi devono inviare entro due settimane alla Segreteria CIK il risultato dell'esame e copia del Cartellino Giallo EKF o copia del diploma.
13. Nel caso di esami sostenuti in Paesi che non fanno parte dell'EKF /ENF gli esaminandi promossi debbono far pervenire alla Segreteria CIK copia del diploma di esame per la Registrazione del passaggio di grado corredata da una traduzione dello stesso.

Articolo 60 – esami Kendo, Iaido e Jodo

1. Requisiti per accedere agli esami

1 Come dall'art. 2 del regolamento FIK (dicembre 2006 e successive modifiche), coloro che intendono presentarsi ad una sessione di esami per passaggio di grado ufficiale internazionale devono risultare regolarmente iscritti alla Federazione della propria nazione ed essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di grado e di età:

Dan/Kyu	periodi di pratica minimi	età minima
1° Kyu		
1° Dan	tre mesi dall'esame di 1° Kyu	13 anni
2° Dan	un anno dall'esame di 1° Dan	
3° Dan	due anni dall'esame di 2° Dan	
4° Dan	tre anni dall'esame di 3° Dan	
5° Dan	quattro anni dall'esame di 4° Dan	
6° Dan	cinque anni dall'esame di 5° Dan	
7° Dan	sei anni dall'esame di 6° Dan	
8° Dan	dieci anni dall'esame di 7° dan	46 anni

2 Il periodo di pratica minimo richiesto per gli esami deve intendersi come anzianità di anni di iscrizione nella disciplina in questione (e non semplice anzianità di grado) in organismi CIK/EKF/FIK. L'anzianità di iscrizione deve essere continuativa. Nel caso di interruzioni di

iscrizione alla CIK , intesa come non iscrizione per qualsivoglia disciplina CIK, o a altre federazioni EKF/FIK l'anzianità di iscrizione riparte dal momento della riaffiliazione alla Federazione, il periodo di pratica minimo richiesto verrà quindi conteggiato a partire dal momento della riaffiliazione.

3. Per sostenere l'esame di 1° Kyu è necessario essere iscritti alla Federazione da almeno 6 mesi.

4. E' compito della Segreteria CIK verificare la sussistenza di tali requisiti per gli iscritti alla CIK che si presentano ad esami organizzati sul territorio nazionale o all'estero.

5. Se una persona si iscrive alla CIK arrivando da altre Federazioni FIK deve presentare la documentazione che attesti i suoi anni di iscrizione presso le altre Federazioni.

6. Agli stranieri che intendano sostenere esami di passaggio di grado in Italia è richiesta un'autorizzazione del Presidente dell'organizzazione del loro paese contenente l'attestazione di regolare iscrizione, data e luogo di nascita del candidato, data e luogo in cui è stato acquisito il grado attualmente posseduto.

7. I gradi 6°,7° sono di competenza della Federazione Europea e possono essere organizzati solo dall'EKF.

8. Gli esami di graduazione fino a 5° dan in Italia vengono effettuati secondo il programma approvato dal consiglio Federale e riportato nel presente articolo. I gradi di 6° e 7° vengono effettuati sulla base del programma dell'EKF.

9. Per gli esami di 6° e 7° dan è prevista una riduzione dei tempi del 50% di anzianità minima per gli atleti over 60.

2. Composizione della Commissione

1. Sulla base del regolamento I.K.F. (ultima modifica dicembre 2006) si precisa che la qualifica degli esaminatori , il numero degli esaminatori ed il quorum minimo per la promozione devono essere i seguenti :

esame di	qualifica esaminatori	numero	quorum per la promozione
1° Kyu	4° Dan o superiori	5	approvato da un minimo di 3
1° Dan	4° Dan o superiori	5	approvato da un minimo di 3
2° Dan	5° Dan o superiori	5	approvato da un minimo di 3
3° Dan	5° Dan o superiori	5	approvato da un minimo di 3
4° Dan	6° Dan o superiori	6	approvato da un minimo di 4
5° Dan	7° Dan o superiori	6	approvato da un minimo di 4
6° Dan	7° Dan o superiori	6	approvato da un minimo di 4
7° Dan	7° Dan o superiori	6	approvato da un minimo di 4

2. La composizione della Commissione di esame viene proposta, nel rispetto delle regole vigenti, dalla Segreteria e deve essere approvata dal Consiglio CIK

3. Per le Commissioni d'esame di 1° kyu è possibile, su deroga approvata dal Consiglio Federale, una commissione formata da 3 elementi.

3. Programma d'esame per esami sostenuti in Italia

3.1. programma degli esami di kendo

Il programma di esami per il settore Kendo è il seguente:

- 1° kyu kirikaeshi, gigeiko, kata
- 1° dan kirikaeshi, gigeiko, kata e test scritto
- da 2° 5° dan gigeiko, kata e test scritto
- 6° e 7° dan gigeiko, kata (regolamento esami EKF)

I kata sono i seguenti:

- 1° kyu	Tachi-no-Kata 3 forme
- 1° dan	Tachi-no-Kata 3 forme
- 2° dan	Tachi-no-Kata 5 forme
- 3° dan	Tachi-no-Kata 7 forme
- da 4° dan a 7° dan	Tachi-no-Kata 7 forme e Kodachi-no-kata 3 forme

La parte di esame riguardante i Kata se non viene superata può essere ripetuta nella sessione d'esame successiva, svolta in Italia, previa regolare iscrizione all'esame. Questa possibilità può essere applicata solo una volta.

Il risultato del test scritto e del resto dell'esame sono separati. Se un candidato supera la prova pratica ma non supera la prova per il test scritto, può ridare la prova relativa solo alla parte test scritto. Questa possibilità può essere applicata solo una volta.

3.2 programma degli esami di iaido

Il programma di esami per il settore Iaido è :

- per gli esami di 1° Kyu e fino a 2° Dan cinque kata di Iaido della Zen Nippon Kendo Renmei a scelta della Commissione d'esame;
 - per gli esami da 3° Dan in su cinque kata, di cui il primo a scelta del candidato, appartenente a stili antichi, e gli ultimi quattro kata di Iaido della Zen Nippon Kendo Renmei a scelta della Commissione d'esame.
- E' previsto un test scritto a partire dal 1° Dan fino al 5° Dan

Il risultato del test scritto e dei kata sono separati. Se un candidato supera la prova per i kata ma non supera la prova per il test scritto, può ridare la prova relativa solo alla parte test scritto. Questa possibilità può essere applicata solo una volta.

3.3 programma degli esami di Jodo

Il programma di esami per il settore Jodo è il seguente:

- 1° kyu	Kata: da 1 a 5	solo JO
- 1° dan	Kata: da 1 a 5	sia JO sia TACHI
- 2° dan	Kata: da 2 a 6	sia JO sia TACHI
- 3° dan	Kata: da 5 a 9	sia JO sia TACHI
- 4° dan	Kata: da 7 a 11	sia JO sia TACHI
- 5° dan	Kata: da 8 a 12	sia JO sia TACHI

E' previsto un test scritto a partire dal 1° Dan.

Il risultato del test scritto e dei kata sono separati. Se un candidato supera la prova per i kata ma non supera la prova per il test scritto, può ridare la prova relativa solo alla parte test scritto. Questa possibilità può essere applicata solo una volta.

4. programma degli esami all'estero

Il programma dell'esame è di competenza delle singole Federazioni che potrebbero avere programmi d'esame diversi da quello CIK.

Art. 61 esami di Naginata

1. Coloro che intendono presentarsi ad una sessione di esami per passaggio di grado ufficiale internazionale devono risultare regolarmente iscritti alla Federazione della propria nazione .
2. Per sostenere l'esame di 1° Kyu è necessario essere iscritti alla Federazione da almeno 6 mesi.
3. E' compito della Segreteria CIK verificare la sussistenza di tali requisiti per gli iscritti alla CIK che si presentano ad esami organizzati sul territorio nazionale o all'estero.
4. Se una persona si iscrive alla CIK arrivando da altre Federazioni Europee o Internazionali deve presentare la documentazione che attesti i suoi anni di iscrizione presso le altre Federazioni.
5. Agli stranieri che intendano sostenere esami di passaggio di grado in Italia è richiesta un'autorizzazione del Presidente dell'organizzazione del loro paese contenente l'attestazione di regolare iscrizione, data e luogo di nascita del candidato, data e luogo in cui è stato acquisito il grado attualmente posseduto.
6. I requisiti e il programma per gli esami di dan sono i seguenti:

	Basics	Waza	Bogu	Capacità di insegnamento	Test scritto	Età	Prerequisito
Shodan (1 Dan)	Joge-buri, Datotsu (men, sokumen, sune, do) Uchikaeshi	Shikake-Oji Ippon-me fino a Gohon-me	Non Necessario	Non necessario	Necessario	Da 13 anni in su	Aver superato esame di 1Kyu da almeno 6 mesi
Nidan (2 Dan)	Joge-buri, Yoko- buri, Furikaeshi Datotsu (men, sokumen, sune, do, kote)	Shikake-Oji Ippon-me fino a Hachihon-me	Uchikaeshi, Kakari-geiko, Gokaku-geiko	Non necessario	Necessario	Da 16 anni in su	Aver superato esame di Shodan da più di un anno
Sandan (3 Dan)	Happo-buri, Datotsu (tutti i bersagli)	Shikake-Oji Ippon-me fino a Hachihon-me	Uchikaeshi, Hikitate-geiko Shiai-geiko	Necessario	Necessario	Dai 19 anni in su	Aver superato esame di Nidan da più di 2 anni
Yondan (4 Dan)	Happo-buri Datotsu (tutti i bersagli)	Shikake-Oji Ippon-me fino a Hachihon -me Naginata Federation Kata Ippon-me fino a Gohon-me	Uchikaeshi, Hikitate-geiko, Shiai-geiko, *Arbitraggio	Necessario	Necessario	Dai 22 anni in su	Aver superato esame di Sandan da più di 3 anni
Godan (5 Dan)	Happo-buri Datotsu (tutti i bersagli)	Shikake-Oji Ippon-me fino a Hachihon -me Naginata Federation Kata Ippon-me fino a Hachihon-me	Uchikaeshi, Hikitate-geiko, Shiai-geiko	Necessario	Necessario	Dai 25 anni in su	Aver superato esame di Yondan da più di 3 anni

*Il candidato già qualificato come arbitro è esentato dal sostenere tale prova

1. il programma per gli esami da kyu è il seguente:

KYU	BASICS	WAZA	SHIAI (in BOGU)
5 KYU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ JOGE BURI ➤ DATOTSU : MEN UCHI ; MEN UKE ; SOKU MEN UCHI-UKE ; SUNE UCHI-UKE 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SHIKAKE OJI : 1 - 2 	
4 KYU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ JOGE BURI ➤ DATOTSU : MEN, SOKU MEN, SOKU SUNE ➤ UCHI KAESHI 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SHIKAKE OJI : 1 - 2, 4 	
3 KYU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ JOGE BURI ➤ <i>(NANAME BURI)</i> ➤ DATOTSU : MEN, SOKU MEN, SOKU SUNE ➤ UCHI KAESHI 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SHIKAKE OJI : 1 - 4 	
2 KYU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ JOGE BURI ➤ <i>(NANAME BURI)</i> ➤ <i>(YUKO BURI)</i> ➤ DATOTSU : MEN, SOKU MEN, SOKU SUNE, DO ➤ UCHI KAESHI 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SHIKAKE OJI : 1 - 5 	
1 KYU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ JOGE BURI ➤ <i>(NANAME BURI)</i> ➤ <i>(YUKO BURI)</i> ➤ DATOTSU : MEN, SOKU MEN, SOKU SUNE, DO ➤ UCHI KAESHI 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SHIKAKE OJI : 1 - 5 	

Art. 62 NORME PER L'ATTRIBUZIONE DELLO SHOGO

1. Definizione degli shogo

1. Il presente Regolamento definisce lo Shogo e ne disciplina il conferimento agli iscritti della Confederazione Italiana Kendo. Esso è stato elaborato in conformità alle Linee Guida precedentemente sottoposte dalla CIK alla European Kendo Federation e da quest'ultima formalmente approvate.

2. Gli Shogo rispondono alla definizione fornita in lingua giapponese dalla All Japan Kendo Federation. Per gli iscritti CIK, lo Shogo Renshi avrà il significato di "Aspirante Maestro / Preparatore CIK", lo Shogo Kyoshi quello di "Maestro CIK", e lo Shogo Hanshi il significato di "Maestro Superiore CIK". Al momento dell'emanazione del presente Regolamento, la Federazione ritiene prematura la regolamentazione dei requisiti e delle modalità per l'attribuzione dello Shogo Hanshi; tale disciplina sarà pertanto elaborata successivamente.

3. Lo Shogo costituisce un riconoscimento conferito dalla Confederazione Italiana Kendo ad un proprio iscritto in considerazione delle qualità della persona e della sua comprovata capacità di divulgazione del kendo, dello iaido o del jodo in Italia secondo la Dottrina e i Principi del Kendo Rinen.

4. Durante la pratica e ai fini del rispetto dell'etichetta all'interno dei dojo, il praticante in possesso di uno shogo non si distingue da quanti siano in possesso del medesimo Dan regolarmente conseguito in una sessione di esame riconosciuta dalla CIK. I gradi shogo assumono valore nell'assegnazione dell'ordine gerarchico delle commissioni d'esame.

2 Requisiti e procedura per il conferimento dello Shogo Renshi

1. Può essere insignito del titolo di Renshi il praticante in possesso dei seguenti pre-requisiti:
 - a. essere iscritto alla Confederazione Italiana Kendo;

-
- b. avere maturato almeno un anno di pratica con il grado di sesto Dan riconosciuto dalla CIK;
 - c. essere in regola con i tesseramenti degli ultimi cinque anni (tesseramenti consecutivi);
 - d. essere insegnante CIK
 - e. non essere sottoposto a procedimento disciplinare;
 - f. non essere incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni.
2. Lo Shogo Renshi può essere conferito sulla base di valutazioni tecniche, a condizione che ricorrano almeno sei tra i seguenti requisiti:
- a. essere insegnante qualificato CIK ed aver insegnato in una società affiliata alla CIK per almeno 4 anni;
 - b. essere arbitro CIK;
 - c. aver svolto il ruolo di arbitro ufficiale in almeno 5 competizioni indette dalla CIK, ovvero campionati esteri (nazionali, europei, mondiali) in qualità di delegato ufficiale della CIK, negli ultimi 4 anni;
 - d. aver ricoperto una carica federale all'interno della Federazione per almeno 4 anni;
 - e. aver contribuito in modo significativo allo sviluppo della disciplina negli ultimi 4 anni. A tal fine potranno assumere rilievo lo svolgimento della funzione di tutor, il numero e il grado degli allievi, il numero e l'oggetto dei progetti di sviluppo della Federazione promossi, attivati e seguiti in prima persona, nonché il numero di nuove società nate grazie alla propria attività;
 - f. aver partecipato negli ultimi quattro anni ad almeno cinque seminari CIK, ovvero internazionali o ancora organizzati da altre federazioni iscritte all'FIK;
 - g. aver condotto negli ultimi quattro anni seminari CIK ovvero organizzati da altre federazioni nazionali iscritte all'FIK;
 - h. aver preso parte quale membro di commissione, negli ultimi quattro anni, ad almeno tre sessioni d'esame organizzate dalla CIK, ovvero quale delegato della Federazione nell'ambito di sessioni d'esame internazionali riconosciute dalla CIK.
3. Fermi restando i pre-requisiti di cui al comma 1, può inoltre presentare domanda di riconoscimento dello shogo Renshi chi abbia assunto la carica di consigliere, di presidente o di segretario della Federazione per almeno un mandato completo a far data dalla costituzione della CIK.
4. L'iniziativa per l'assegnazione dello shogo Renshi può essere assunta:
- a. dal singolo, con l'appoggio di almeno due delle Società iscritte alla Federazione. In tal caso, la domanda dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni scritte di almeno due Responsabili tecnici di Società, escluso quello di appartenenza dell'interessato, che ne attestino il comportamento improntato alla correttezza verso la Federazione e verso i singoli in coerenza ai Principi fondativi della CIK (Principi del kendo) e la coerenza, nell'insegnamento, alla dottrina del kendo/iaido/jodo. In questo caso, inoltre, il candidato dovrà presentare un Curriculum Vitae che attesti l'attività svolta in coerenza alla dottrina del kendo e in favore della crescita e dello sviluppo del kendo/iaido/jodo in ambito tecnico e/o politico;
 - b. dal Consiglio Federale. In questo caso il Consiglio attesta direttamente il corretto comportamento e la coerenza con i principi fondativi della CIK sulla base del lavoro svolto per la crescita e lo sviluppo del Kendo/iaido/jodo dalla singola persona all'interno della CIK in ambito tecnico e/o politico.

3. Requisiti e procedura per il conferimento dello shogo Kyoshi

1. Può essere insignito dello shogo Kyoshi il praticante in possesso dei seguenti pre-requisiti:
 - a. essere iscritto alla Confederazione Italiana Kendo;

- b. avere maturato almeno due anni di pratica con il grado di settimo Dan riconosciuto dalla CIK;
- c. essere in regola con i tesseramenti degli ultimi 10 anni (tesseramenti consecutivi);
- d. essere in possesso dello shogo Renshi da almeno cinque anni;
- e. essere insegnante CIK
- f. non essere sottoposto a procedimento disciplinare;
- g. non essere incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi 10 anni.

2. Lo shogo Kyoshi può essere conferito sulla base di valutazioni tecniche, a condizione che ricorrano almeno sei tra i seguenti requisiti:

- a. essere insegnante qualificato CIK ed aver insegnato in una società affiliata alla CIK per almeno 10 anni;
- b. essere arbitro CIK;
- c. aver svolto negli ultimi dieci anni il ruolo di arbitro ufficiale in un numero significativo di competizioni organizzate dalla CIK, ovvero campionati esteri (nazionali, europei, mondiali) in qualità di delegato ufficiale della CIK;
- d. aver contribuito in modo significativo allo sviluppo della disciplina negli ultimi 10 anni. A tal fine potranno assumere rilievo lo svolgimento della funzione di tutor, il numero e il grado degli allievi, il numero e l'oggetto dei progetti di sviluppo della Federazione promossi, attivati e seguiti in prima persona, nonché il numero di nuove società nate grazie alla propria attività;
- e. aver partecipato negli ultimi dieci anni ad un numero significativo di seminari CIK, ovvero internazionali o ancora organizzati da altre federazioni iscritte all'FIK;
- f. aver condotto negli ultimi dieci anni seminari CIK ovvero organizzati da altre federazioni nazionali iscritte all'FIK;
- g. aver preso parte negli ultimi dieci anni, quale membro di commissione, ad un numero significativo di sessioni d'esame organizzate dalla CIK, ovvero quale delegato della Federazione nell'ambito di sessioni d'esame internazionali riconosciute dalla CIK.
- h. aver fatto parte di una delle commissioni tecniche CIK per almeno un mandato completo.

3. Fermi restando i pre-requisiti di cui al comma 1, può inoltre presentare domanda di riconoscimento dello shogo Kyoshi chi abbia assunto la carica di consigliere, di presidente o di segretario della Federazione per almeno un mandato completo a far data dalla costituzione della CIK.

4. L'iniziativa per l'assegnazione dello shogo Kyoshi può essere assunta:

- a. dal singolo, con l'appoggio di almeno 5 delle Società iscritte alla Federazione. In tal caso, la domanda dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni scritte di almeno 5 Responsabili tecnici di Società, escluso quello di appartenenza dell'interessato, che ne attestino il comportamento improntato alla correttezza verso la Federazione e verso i singoli in coerenza ai Principi fondativi della CIK (Principi del kendo) e la coerenza, nell'insegnamento, alla dottrina del kendo. In questo caso, inoltre, il candidato dovrà presentare un Curriculum Vitae che attesti l'attività svolta in coerenza alla dottrina del kendo e in favore della crescita e dello sviluppo del kendo in ambito tecnico e/o politico;
- b. dal Consiglio Federale. In questo caso il Consiglio attesta direttamente il corretto comportamento e la coerenza con i principi fondativi della CIK sulla base del lavoro svolto per la crescita e lo sviluppo del Kendo/iaido/jodo dalla singola persona all'interno della CIK in ambito tecnico e/o politico

4. Commissione per l'attribuzione degli shogo.

1. La Commissione permanente per l'attribuzione dei gradi shogo ha la seguente composizione:

- Presidente CIK;
- Vicepresidente CIK;
- Segretario Generale della CIK;
- un consigliere designato dai consiglieri eletti CIK;
- 3 rappresentanti dei 7° dan, possibilmente rappresentanti discipline diverse.

I tre rappresentanti verranno nominati dai 7° dan all'inizio di ogni mandato degli organi federali della CIK e resteranno in carica per quattro anni. In caso di decadenza anticipata o rinnovo anticipato degli altri organi CIK anche la Commissione decade e verrà nominata ex-novo insieme agli altri organi politici e tecnici.

2. La Commissione verifica la sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento e, in caso affermativo, procede all'assegnazione dei gradi shogo. A tal fine, è necessario il parere favorevole di almeno cinque dei sette componenti della Commissione stessa.

3. La Commissione per l'attribuzione dei gradi shogo è convocata una volta all'anno nel mese di maggio o giugno. La Convocazione è inserita nel Calendario ufficiale della Federazione. Il candidato dovrà presentare in segreteria la propria domanda almeno due mesi prima della data stabilita.

4. Nel caso in cui la domanda provenga dal Candidato, il curriculum e la domanda stessa vengono esaminati preliminarmente dal Presidente, in collaborazione con la Segreteria CIK.

5. Il candidato al grado Kyoshi deve sostenere un esame avanti alla Commissione il giorno della convocazione.

Chi abbia domandato l'attribuzione dello shogo Kyoshi, se ritenuto idoneo all'esito della valutazione preliminare della domanda e del curriculum, viene invitato dalla Commissione a svolgere un tema a discrezione della Commissione stessa, il cui argomento viene assegnato e notificato al Candidato almeno 1 mese prima della sessione all'uopo predisposta. L'elaborato deve pervenire alla Commissione almeno cinque giorni prima della sessione d'esame e da questa viene valutato entro tale data.

6. Nel caso in cui l'iniziativa per l'attribuzione dello shogo sia stata assunta dal Consiglio o dalla Commissione stessa, il Candidato non è tenuto a sottoporsi ad alcuna prova d'esame.

7. Non è previsto esame per l'ottenimento dello shogo Renshi.

5. Costi legati all'attribuzione degli shogo

Il costo dell'esame shogo corrisponde al costo della relativa registrazione presso l'EKF. Le modalità di iscrizione vengono fissate di anno in anno mediante apposita circolare.

Nel caso di assegnazione del grado con iniziativa da parte del Consiglio Federale il candidato verserà la tassa di registrazione presso l'EKF tramite la CIK a titolo di accettazione del grado.

6. Rapporti con membri stranieri e con Federazioni Estere

1. La commissione può accettare domande provenienti da persone di altre federazioni europee purché dette federazioni non abbiano un loro regolamento per i gradi shogo. La domanda deve avvenire da parte del singolo. I requisiti e la procedura per l'attribuzione sono quelli previsti per gli iscritti alla CIK ma riferiti ad altre federazioni. La persona richiedente il grado

dovrà fornire prova dei requisiti richiesti. La domanda inoltrata dal singolo dovrà essere convalidata dal Presidente della federazione di appartenenza.

2. i requisiti devono essere attestati dal Presidente della Federazione di appartenenza
3. il costo è di 200 euro comprensive della registrazione in EKF
4. Per gli iscritti CIK non è possibile fare domanda per l'ottenimento di gradi shogo in altra federazione.

Art. 63 - Privazione del grado

1. In base all'articolo 10 del regolamento FIK il Presidente della Federazione, tenuto conto del parere della Commissione Federale d'Appello, può togliere il grado FIK/EKF/CIK e il grado Shogo in caso di grave offesa o di comportamento disonorevole.
2. Il grado shogo verrà annullato in ogni caso dal Consiglio Federale, tenuto conto del parere della Commissione per l'attribuzione del grado shogo, se si verificherà l'iscrizione della persona a cui è stato attribuito a Federazioni, operanti sul territorio italiano per le discipline regolamentate dalla CIK, non riconosciute dall'EKF/FIK.
3. Tale possibilità si applica anche ai gradi della Naginata.
4. I casi e le modalità del comma 1 sono disciplinati dal regolamento giustizia.

TITOLO XI LE MANIFESTAZIONI

Articolo 64 - Organizzazione

1. E' fatto divieto a tutti gli associati di partecipare a gare, stage, raduni, corsi e seminari di Kendo, Iaido, Jodo e Naginata non approvati dai competenti Organi Federali.
2. Sono competenti per l'approvazione degli eventi CIK la Segreteria Nazionale ed i Consigli nazionali o regionali.
3. Le domande devono essere trasmesse alla Segreteria Federale o al Comitato Regionale - Settore di competenza - che esprimerà il suo parere.
4. I contatti con le Federazioni straniere devono essere tenuti esclusivamente dalla Federazione.
5. È possibile organizzare eventi privati. Gli eventi privati si distinguono in eventi con Egida CIK ed eventi privati senza egida.
6. L'organizzazione degli eventi CIK è di competenza della Segreteria di concerto con le Commissioni arbitrali di settore nel caso di campionati o gare.
7. Possono partecipare agli eventi agonistici CIK o agli esami le persone iscritte da almeno sei mesi alla CIK.

Articolo 65 - Eventi privati

1. Possono organizzare eventi privati solo Società iscritte alla CIK. Si intende come evento un seminario, una gara aperti a tutti e resi pubblici con le forme desiderate (sito, social network, etc.)
2. Gli eventi privati non possono sovrapporsi agli eventi Federali CIK previsti in calendario per la stessa disciplina. Sono esclusi da tale vincolo gli eventi di carattere regionale o di zona, gli eventi di sviluppo zonale e gli eventi specifici per età e genere.

3. Gli eventi privati non possono sovrapporsi agli eventi con egida CIK di carattere nazionale o internazionale previsti in calendario per la stessa disciplina
4. Gli eventi privati vengono pubblicati sul calendario eventi privati CIK su richiesta dell'organizzatore che provvede a comunicare il Regolamento o programma della manifestazione che deve contenere:
 - a. luogo, data ed orari di svolgimento;
 - b. data della chiusura delle iscrizioni (se prevista) e relativa quota;
 - c. società organizzatrice;
 - d. notizie logistiche;
 - e. indicazione (per i seminari tecnici) dell'insegnante qualificato responsabile dell'evento come indicato nel comma 4
 - f. ogni altra informazione utile;
 - g. inoltre, per le gare il Regolamento deve contenere anche la formula di svolgimento, gradi, specialità degli Atleti cui è aperta.
5. I seminari di cui al comma 1 devono essere tenuti da un insegnante qualificato. In caso di presenza di insegnante straniero il responsabile tecnico dovrà essere indicato tra gli insegnanti tecnici qualificati della società organizzatrice. L'evento non può essere organizzato se non è tenuto da un insegnante tecnico CIK o se non c'è un insegnante tecnico qualificato. In caso di eventi organizzati da società sprovviste di istruttore qualificato la responsabilità dell'evento ricade sul "tutor" della società nominato come da art. 4 del presente regolamento che deve risultare come insegnante di appoggio ed essere presente alla manifestazione.
6. Le gare private possono essere arbitrate esclusivamente da Arbitri nazionali o regionali.
7. I Comitati Regionali e i Delegati Provinciali o i delegati regionali o di area devono controllare l'organizzazione e la regolarità delle gare che si svolgono nella loro giurisdizione.
8. Nel programma della manifestazione e nel materiale pubblicitario dovrà sempre comparire il nome della CIK.
9. Agli eventi privati possono partecipare solo iscritti in regola con il tesseramento CIK o di altra Federazione europea o internazionale riconosciuta dall'EKF/ ENF.
10. Salvo autorizzazioni esplicite per eventi particolari non potranno essere associati al nome della società tesserata e al nome della CIK nomi di altre società non appartenenti alla Federazione, né nomi di singoli praticanti.
11. Solo gli eventi privati con le caratteristiche previste nel presente articolo usufruiscono della copertura assicurativa CIK.

Articolo 66 - Eventi con egida CIK

1. La richiesta di egida CIK per gli eventi privati deve pervenire almeno 5 mesi prima.
2. L'egida viene decisa dal Consiglio Federale.
3. Si intendono eventi con egida quegli eventi che per importanza o storicità sono assimilabili ad eventi ufficiali CIK. In particolare debbono avere i seguenti requisiti:
 - a. per gli stage essere svolti da un 8° dan hanshi e/o aver superato la 10° edizione;
 - b. avere un interesse regionale ed essere organizzate dal delegato regionale o di area
 - c. per le gare avere un interesse e una partecipazione di carattere internazionale o essere proposte come campionati regionali dal delegato regionale o di area
 - d. non sovrapporsi ad un evento federale CIK per la stessa disciplina
4. Gli eventi privati con egida vengono pubblicati sul calendario eventi privati cik con egida su richiesta dell'organizzatore nel momento in cui vengono approvati. Successivamente

l'organizzatore deve provvedere a comunicare il Regolamento o programma della manifestazione che deve contenere:

- a. luogo, data ed orari di svolgimento;
 - b. data della chiusura delle iscrizioni e relativa quota;
 - c. società organizzatrice
 - d. notizie logistiche;
 - e. indicazione (per i seminari tecnici) dell'insegnante qualificato responsabile dell'evento. In caso di presenza di insegnante straniero il responsabile tecnico dovrà essere indicato tra gli insegnanti tecnici qualificati della società organizzatrice.
 - f. ogni altra informazione utile.
 - g. Inoltre, per le gare il Regolamento deve contenere anche la formula di svolgimento, gradi, specialità degli Atleti cui è aperta.
5. le gare private con egida possono essere arbitrate esclusivamente da Arbitri nazionali
6. I Comitati Regionali e i Delegati Provinciali o i delegati regionali o di area devono controllare l'organizzazione e la regolarità delle gare che si svolgono nella loro giurisdizione.
7. Nel programma della manifestazione e nel materiale pubblicitario dovrà sempre comparire il nome e il logo della CIK.
8. Salvo autorizzazioni esplicite per eventi particolari non potranno essere associati al nome della società tesserata e al nome della CIK nomi di altre società non appartenenti alla federazione, né nomi di singoli praticanti.

Articolo 67 – Modalità di pubblicazione sui Social network

1. la Federazione ha attivato i seguenti SOCIAL NETWORK:
 - a. Twitter , utilizzato solo per comunicazioni federali;
 - b. Facebook , utilizzato per comunicazioni federali e private;
 - c. CIKDAINIDOJO FORUM , utilizzato per comunicazioni su tutte le attività delle discipline della CIK
2. I Social Network attribuiti alla Confederazione Italiana Kendo sono espressione della Federazione stessa per tanto, poiché luogo Federale, sono da considerare vigenti tutti i regolamenti federali, in particolare modo lo Statuto CIK e il Regolamento Disciplinare.
3. I Social Network sono da considerarsi come un mezzo di comunicazione complementare al sito web, unico luogo considerato ufficiale e quindi autorizzato a rilasciare tutte le comunicazioni e aggiornamenti sulle attività CIK attraverso la pubblicazione su sito (tramite pagina web oppure documento pdf) o le comunicazioni via mail.
4. Tutte le richieste ufficiali su eventi e procedure federali che vengono inviate tramite i canali social devono essere reindirizzate ai canali appropriati tramite sito web.
5. Gli eventi CIK o con egida CIK devono essere creati all'interno della pagina ufficiale CIK;
6. Attività svolte SU FACEBOOK:
 - a. promozione di tutte le attività della CIK. tramite pubblicazione di post, foto, video, eventi;
 - b. promozione di tutte le attività private tramite pubblicazione dell'agenda eventi privati (con rimando al sito web ufficiale) e condivisione di eventi ancora da svolgersi. Gli eventi promossi dalla pagina facebook della CIK saranno solo quelli presenti nell'agenda eventi privati.
7. attività svolte SUL FORUM;
 - a. Il forum CIK è un luogo esclusivamente federale e riservato agli iscritti della Federazione per tanto non vi sono restrizioni particolari.;
 - b. Nel Forum vige il regolamento del Forum, lo Statuto, il regolamento disciplinare.

Articolo 68 – Utilizzo del logo CIK

1. Il logo CIK può essere utilizzato esclusivamente con il permesso della Segreteria CIK.
2. Il logo CIK viene utilizzato negli eventi ufficiali CIK o negli eventi Regionali approvati dai consigli regionali o negli eventi con egida CIK previa approvazione della Segreteria.
3. Il logo CIK può essere utilizzato per eventi di carattere promozionale o di sviluppo anche privati se approvato dalla Segreteria o dal Consiglio
4. L'uso improprio del logo CIK dà adito ad un richiamo e può determinare provvedimenti disciplinari se reiterato.